

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. = *Atti diversi — Volazione per la nomina dei commissari della Cassa ecclesiastica. = Congedo. = Seguito della discussione del disegno di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Osservazioni del deputato La Porta, in favore del progetto — Il relatore Nisco risponde agli opposenti, e difende la proposta legge — Chiusura della discussione generale — Voti motivati dai deputati Busacca e Alfieri d'Evandro, ritirati dopo osservazioni del ministro per le finanze, Sella — Emendamenti dei deputati Cocco, Busacca, Panattoni, Cini, Alfieri d'Evandro, Rubieri e Catucci — Opposizioni del deputato Sanguinetti, del ministro e del relatore Nisco — Dichiarazioni e proposta del ministro circa il sistema dell'art. 1° e le disposizioni separate degli altri articoli — Repliche — Reiezione degli emendamenti Alfieri d'Evandro, Panattoni, Cini, e approvazione dell'art. 1° del progetto — Gli altri articoli sono sospesi, per la revisione. = Sospensione della seduta. = Congedo. = Il deputato Macchi presenta uno schema di legge. = Discussione del disegno di legge per modificazioni alla tabella delle pensioni militari — Approvazione dei primi quattro articoli — Opposizioni dei ministri per la guerra, Petitti, e per l'interno Lanza alla seconda parte dell'articolo 5, relativa al computo degli anni di servizio interrotto per causa politica — Sostengono quest'aggiunta della Commissione i deputati Longo, Bixio, Crispi, Calvino e Sineo — Voto del deputato Chiaves, e articolo del deputato Crispi — Obbiezioni del deputato Bertea — Repliche — È accettato il voto proposto dal deputato Chiaves per la presentazione di un analogo progetto, e si approva pure l'articolo 5°, emendato — Emendamento del deputato Pescetto al 6° — Adesione del ministro, e osservazioni dei deputati Catucci e Sirtori — Approvazione dell'articolo emendato, e di un articolo nuovo della Commissione — Emendamento del ministro e del deputato Salaris al 7° — Osservazioni del deputato Longo — Rinvio. = Volazione a squittinio segreto, ed approvazione dei disegni di legge per proroga dell'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Emilia, e per proroga della legge per la repressione del brigantaggio. = Presentazione del disegno di legge per una ritenuta sugli stipendi degli impiegati modificato dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 10 1/2 antimeridiane.

MISCHI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la elezione di tre commissari di vigilanza della Cassa ecclesiastica pel 1865.

(Si estraggono quindi a sorte gli scrutatori seguenti per lo spoglio di questa votazione):

Baracco, Torre, Andreucci, Marazio, Arcónati-Visconti, Scalini, Guerrieri-Gonzaga e Marazzani.

Il deputato Castagnola, per affari che lo chiamano in famiglia, chiede il congedo di una settimana.

(È accordato.)

Il prefetto di Calabria Citeriore fa omaggio di cinque copie degli atti del Consiglio provinciale di quella provincia, dell'anno 1863.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente la riscossione delle imposte dirette.

La parola spetta al deputato La Porta.

LA PORTA. Non v'ha dubbio che questa legge è veramente disgraziata. Si è presentata sempre quando la Camera era alla vigilia della chiusura; essa quindi o è stata cancellata dall'ordine del giorno, o si è cercata un'occasione di sospenderla. E certamente, se si guardasse alle condizioni in cui attualmente si trova la Camera, se ne comprende facilmente la sospensione; ma se si guarda poi all'urgenza che c'è di essa nella pubblica amministrazione non si può comprendere più questa proposta siccome ragionevole ed opportuna.

Il ministro delle finanze vi diceva come il servizio pubblico penosamente funziona, ove questo ramo in-

teressante della riscossione non venga unificato; ed io non avrò bisogno di ripetere e dettagliare queste ragioni.

Io so che nelle Romagne gli appalti scadono in quest'anno; si tratta, o di rinnovarli, o di applicare un nuovo sistema di riscossione: so che nella Sicilia la riscossione va incontro a molte difficoltà; che non pochi ricevitori hanno dato le loro demissioni; che il Governo è stato costretto a dare dei sussidi a ricevitori, poichè i proventi nelle loro indennità non potevano sopperire al pagamento delle spese d'ufficio; so il grande lavoro che vi è nella burocrazia, per poter risolvere le tante questioni che i vari sistemi di riscossione vanno ogni giorno portando.

Non mi sorprende dall'altra parte lo avere udito la difesa dei sette sistemi di riscossione che sono in Italia. È ben naturale; abituati ognuno a veder funzionare il sistema nella provincia ove si trova, e a vederlo piuttosto funzionare bene, crede che questo sia il migliore; crede che, estendendolo in tutto lo Stato, esso produrrà meno inconvenienti di tutti gli altri ed uguali vantaggi. Ma il sistema che ha presentato la Commissione, come ieri sera sentiva da un oratore assicurare, è un sistema di transazione; esso prende il meglio che c'è in ogni altro sistema; esso è un sistema misto, il quale può, nell'essere applicato, colpire meno interessi, produrre meno disordini nelle abitudini che ci sono. Ora, nella materia della riscossione delle imposte, l'abitudine è qualche cosa, è elemento da computarsi dal legislatore, che deve fare una legge uniforme per tutto il regno.

Io credo di non dover discutere l'appalto semplice, dappoichè ho veduto l'onorevole Allievi che nella Commissione lo sostenne strenuamente, venire ieri sera a dichiarare che esso accettava il sistema misto della Commissione.

Però non posso lasciare di dire qualche parola su questo sistema, poichè esso si contrapponeva a quello che dalla Commissione ci è dato.

Si parlava degli appalti per provincia, si parlava degli appaltatori, si diceva come, finalmente, l'esperienza delle Romagne e della Lombardia ha dati utilissimi risultati. Ma nelle altre provincie d'Italia, nel mezzogiorno d'Italia, epperchè in una metà dello Stato, questo sistema come ha funzionato, che esperienza ha dato?

Signori, il sistema degli appaltatori generali vigeva in Francia, e sapete chi lo rovesciò? Una rivoluzione.

Il sistema dei ricevitori, degli esattori, quando fu dalla Francia importato nel mezzogiorno d'Italia, venne importato al domani della rivoluzione francese che aveva esordito coll'uccisione degli appaltatori generali.

Gli appalti funzionarono nel mezzogiorno, ma eccitarono delle insurrezioni, degli *auto-da-fè* popolari di appaltatori; ed il Governo borbonico non si fidò di continuare il sistema degli appalti e venne nel 1810 ad importare dalla Francia il sistema dei ricevitori, il sistema degli esattori. Questo sia detto per l'origine, perchè non si voglia credere che, col battesimo dato-

gli di sistema borbonico, sia questo un sistema d'oppressione, che possa manomettere gl'interessi dei contribuenti.

Non parlo del sistema di dare alla Banca la riscossione; esso rientra nel sistema generale di dare alla Banca tutte le riscossioni.

Comprendo questo sistema per i grossi centri, per Milano, per Torino, per Firenze, comprenderei che il Governo desse alla Banca la riscossione esclusivamente in questi grossi centri di popolazione, perchè in essa troverebbe quelle grosse cauzioni che difficilmente troverebbe nei privati. Ma la riscossione data alla Banca per tutto lo Stato, io non la comprendo, se non come un grande monopolio, un grande appalto, un grande aggotaggio, e quindi lo combatto.

Le due questioni che mi sembrano oggi dibattersi sono quelle della riscossione data ai municipi, o della riscossione data allo Stato. La riscossione affidata all'amministrazione municipale è stata sostenuta dagli onorevoli Rubieri, Alfieri d'Evandro, Panattoni e finalmente dall'onorevole Busacca.

Sembra che le ragioni per cui questo sistema è stato convenuto si riducano alle seguenti: scartato l'appalto, e restando il sistema della riscossione del comune, od affidata allo Stato, si osservò che lo Stato è la centralizzazione, il comune è la libertà; che l'imposta diretta o territoriale è del comune, che è il primo dominio territoriale; che finalmente la riscossione fatta dal municipio diventa simpatica, per ripetere l'espressione dell'onorevole Panattoni, cioè essa rende più benevoli i rapporti tra i contribuenti e l'esattore. L'imposta diretta è il primo elemento dello Stato; la centralizzazione, quando è diretta ad assicurare la vita dello Stato, o ad assicurare la percezione stessa, io l'ammetto come una necessità e come un bene: la discentralizzazione io la desidero nell'esazione, nei rapporti tra i contribuenti e l'esattore; io voglio che l'esattore sia a portata del contribuente, io voglio che la legge cauti il contribuente davanti all'oppressione dell'esattore; ma quando si parla di centralizzazione nel senso d'assicurare l'esazione stessa, io la desidero perchè essa è la sicurezza dello Stato.

Mi pare quindi che le ragioni addotte dagli onorevoli oratori che ho citati non militino a favore di questo sistema di riscossione municipale.

Si è parlato di esperienza: non v'ha dubbio, non posso negare l'esperienza che ne ha fatto la Toscana; e se io potessi credere che questa stessa esperienza si ripetesse per tutto lo Stato, io non sarei lontano dall'aderirvi, ma questa sicurezza io non l'ho, e credo che alcuno non possa seriamente portarla in questa Camera, quindi non credo possa mettersi à cimento questa precisa rendita dello Stato, estendendo il sistema della Toscana a tutta Italia, per farvi una esperienza, che può essere fatale all'erario pubblico.

Se dovessimo stare all'esperienza dovremmo lasciare nella Toscana il sistema che vi ha fatto buona prova, e gli altri sei sistemi nelle altre parti d'Italia.

Diversamente è mestieri, come io credo, adottare per tutto lo Stato un sistema il quale ci dia maggior probabilità che possa ben funzionare, e nell'interesse dello Stato e in quello dei contribuenti.

Questo sistema, o signori, salvo alcune modificazioni che io credeva utile introdurre, sta per me nel contro-progetto della Commissione.

Nè può modificare la mia convinzione l'onorevole Busacca, il quale è molto intelligente di materia finanziaria, ma mi deve perdonare se io gli osservo che, per quanto rispetto personale io gli abbia in materia di riscossione, non mi può affidare, e perchè?

Perchè nel bilancio del 1862 egli sostenne la riduzione degli aggravi dei ricevitori delle provincie meridionali e convinse la Commissione e la Camera che il sistema vigente in Napoli era lo stesso di quello vigente in Sicilia; egli però ignorava la grande differenza che passava tra la posizione dei ricevitori di Napoli e quella dei ricevitori di Sicilia, e proponendo e facendo accogliere dalla Camera una riduzione in metà di quegli aggravi per tutti, rovinò, e questa è la vera espressione, rovinò l'esazione in Sicilia, poichè in Napoli gli esattori, i ricevitori, oltre di un *minimum* al disotto del quale erano compensati dal Governo, soffrivano una ritenuta governativa di un terzo delle loro indennità, in Sicilia no; e quando si abolì la ritenuta, i ricevitori di Napoli guadagnarono nell'abolizione più di quanto perdettero nell'accennata riduzione, mentre quelli di Sicilia dovettero dare le loro dimissioni, non potendo con quanto percepivano pagare quello che dovevano ai loro impiegati per il servizio a loro affidato.

Il ministro delle finanze ha avuto dei continui reclami, ha dovuto concedere, e con giustizia, sussidi straordinari ai ricevitori di Sicilia, ed ha inteso tre volte domandare alla Camera questa legge di riscossione. Nè mi fa impressione l'oppormi la responsabilità che avevano i ricevitori generali mentre non erano essi che nominavano gli esattori.

Se un esattore, disse ieri l'onorevole Busacca, fallirà, il ricevitore generale ne è responsabile, mentre non lo ha nominato. L'onorevole Busacca non conosce che questo sistema di riscossione nel mezzogiorno d'Italia contiene anco una garanzia pel ricevitore generale rispetto al ricevitore circondariale ed all'esattore.

Il ricevitore generale non nomina il ricevitore circondariale e l'esattore, ma certo egli lo può escutere come può escutere qualunque contribuente. E poi vi ha la cauzione dell'esattore, vi ha la cauzione del ricevitore circondariale; ove il ricevitore generale dovesse pagare pel loro inadempimento, egli è sostituito nei diritti dello Stato contro le loro cauzioni; egli è pienamente guarentito, come è guarentito lo Stato da una doppia cauzione.

Io non mi dilungo e credo che la discussione generale al punto in cui si trova possa venire ad una risoluzione di principio.

Io non accetto il contro-progetto tale come sta. Credo utile che vi si introducano degli emendamenti, ma credo

che al momento è necessità che la Camera scelga fra due sistemi che sono stati principalmente dibattuti, che poi si passi alla discussione degli articoli.

NISCO, relatore. Io ho l'obbligo di rispondere alle diverse osservazioni che sono state fatte contro il lavoro della Commissione, e sarò brevissimo, poichè ho il debito di prendere in considerazione l'attuale condizione della Camera.

Comincerò dall'accusa la più grave mossa alla Commissione dall'onorevole Cocco, il quale domandava la sospensione della presente discussione, all'oggetto soltanto d'incaricare la Commissione a meglio studiare la proposta che ho l'onore di sostenere.

Se l'onorevole deputato Cocco avesse avuta la cortesia di leggere la relazione avrebbe riportato un giudizio assai diverso, anzi si sarebbe convinto che la Commissione si è occupata scrupolosamente di esaminare tutti i sistemi ora vigenti in Italia.

La Commissione cominciò dall'esaminare il sistema degli appalti proposto e dall'onorevole Solla e dall'onorevole Minghetti, e venne alla conclusione che anzichè l'uno fosse l'ampliamento dell'altro, il secondo escludeva davvero il principio della concorrenza su cui voleva sostenere; giacchè il sistema degli appalti generali per provincia è tale che debba reputarsi impossibile qualora si rifletta che nelle presenti condizioni sarebbe opera difficilissima il trovare soltanto cinquantano imprenditori capaci di offrire una cauzione da eccedere per molte provincie ad un milione. La concorrenza libertà, ed essa non può esistere quando per essa esercitata si oppone un siffatto ostacolo.

Dal campo economico la Commissione passò ad esaminare il campo finanziario, e si convinse dalle cifre date dallo stesso onorevole Minghetti che il sistema degli appalti da lui sostenuto era il più dispendioso di tutti.

Passando poscia al campo politico e pratico, la Commissione ebbe a considerare come gli appalti già introdotti in Francia e poi altrove fossero man mano abbandonati a misura che la società moderna si purgava degli ultimi avanzi del medio evo, ed accettò il principio fondamentale dell'egregio Gaudin, uno dei più illustri finanzieri della Francia, il quale dice al principe Console, a proposito delle proposte di ritornare agli appaltatori generali: « Quei che percepiscono le imposte custodiscono non solo il danaro pubblico, ma anche pubblica moralità; un savio Governo ne pondera bene la scelta, nè può esimersi da questo obbligo. »

E la Commissione esaminò in seguito come quel principio fosse applicato nel Belgio anche quando la legge Mercier, adottata dal Senato e dalla Camera con unanimità nel 1850, affidò alla Banca la riscossione delle imposte, e vide che anche colà si vollero nominare dal Governo non solo i 123 esattori, ma gli agenti stessi della Banca incaricati del servizio di tesoreria.

Se l'onorevole Cocco avesse avuto la cortesia di leggere la mia povera relazione, avrebbe veduto come il paragrafo 3°, precisamente esaminandosi il siste-

TORNATA DEL 16 DICEMBRE

lombardo ed il sistema toscano, si venne nella conclusione di non potersi ammettere il sistema degli esattori comunali; e come, esaminando all'articolo 13 il sistema misto, di cui l'onorevole Greco si fa propugnatore, la Commissione deliberava che cotesto sistema non si poteva accettare perchè era il sistema il più pericoloso ed il meno profittevole per lo Stato, avrebbe avuto la sorte di tutti gli esseri ibridi, di essere, cioè, perniciosi ed infecondi.

Adunque, siano esatti o non esatti i giudizi della Commissione, è però certo che essa non ha mancato di portare tutto lo studio possibile ad espletare il suo compito.

Infine, se l'onorevole Cocco avesse letto i paragrafi 4, 5 e 6 di detta relazione, avrebbe veduto come la Commissione...

COCCO. Chiedo di parlare.

NISCO, relatore..... non ha tralasciato di esaminare tutti i diversi sistemi che sono oggidì in vigore in Italia.

E passando dall'accusa che è stata fatta alla Commissione ad un'accusa precisamente personale, l'onorevole Cocco ha detto che io Napoletano aveva calpestato tutto ciò che vi era di buono nel sistema napoletano. A quest'accusa è venuta di fronte l'altra dell'onorevole Mellana, il quale ha asserito a sua volta che io volevo congiungere il mio nome ad una legge diretta ad introdurre in Italia un sistema abbominevole, quale era il sistema dei Borboni.

Queste due accuse, che vengono una contro l'altra, formano, mi si permetta il dirlo, precisamente l'elogio del sistema che io vengo a sostenere.

Io non ho calpestato e non calpesterò giammai nessuna cosa dei Napoletani; soltanto ho rigettato dal sistema napoletano tutto ciò che è contrario ad un buon sistema finanziario, e dico ancora di più, tutto ciò che è contrario alla libertà ed alla dignità del cittadino, tutto ciò che è contrario alla giustizia.

Ed all'onorevole Mellana rispondo che, quando egli mi ha diretta l'accusa, per lo meno avrebbe dovuto ricordarsi che il sistema vigente nel Napoletano è quel sistema che è stato introdotto nel 1806 dal Governo francese, da quel Governo che appunto cacciava i Borboni; che quando nel 1816 un tal sistema fu esaminato per essere pubblicato con la intitolazione del principe restaurato, cotesta opera fu degli uomini illustri i quali avevano installata in Napoli la monarchia amministrativa, avevano formato il Governo che aveva cacciato i Borboni, e che ai Borboni ritornati per forza delle nuove istituzioni si erano imposti. E questi dotti amministratori nel riordinare la legge circa la riscossione delle imposte dirette, in vero la francese migliorarono.

Infatti il sistema fu sì migliorato e semplificato che, non ostante il Governo demoralizzatore e dissolvente fatto per quarant'anni dal 1821 al 1860 nel Napoletano, esso bastò per mantenere un'esatta contabilità nello Stato ed un ordine mirabile nel servizio di tesoreria;

Passo da queste accuse dirette contro la Commissione ed al suo relatore alle opposizioni che si sono fatte al presente schema di legge.

Queste opposizioni si riducono ad un solo concetto, a quello cioè di sostituire il sistema comunale al sistema governativo propriamente detto, che ora qui sostengo.

Si è detto che il comune è un ente naturale, e che quest'ente naturale deve essere rispettato. Io davvero non conosco altro ente naturale che l'uomo, individuo vivente in società.

Il comune è una forma di umano consorzio, una forma che ha preso diversi aspetti e caratteri, secondo le condizioni della civiltà e l'indole di ciascun popolo.

Io non mi dilungo in questa discussione, poichè sarebbe una discussione propriamente da accademia e non da Parlamento. Cennerò soltanto che il comune si è sviluppato diversamente nelle diverse parti d'Italia. Per persuadersi di ciò è sufficiente leggere almeno alcuni statuti dei comuni dell'Italia centrale e le costituzioni su le Università di Federico II.

Nell'Italia chiusa dalla cerchia degli Apennini, nell'Italia propriamente etrusca il comune si è svolto poderosamente, e passato dalle maestranze alla rappresentanza comune, ed infine si è confuso col concetto governo.

Al contrario il comune feudale è stato una larva del vero comune, ed ha serbato più l'elemento di vicendevole garanzia, quale è il comune germanico, qual è ancor oggi nella civilissima e libera Inghilterra.

Ora in questa Toscana dove il comune ha fatto parte dello Stato, e lo Stato altro non è che lo sviluppo del comune, noi troviamo il comune fortemente costituito, ed anche al presente ivi noi vediamo che il comune è poderoso e robusto, che esso non s'identifica col villaggio, ma è formato dalla aggregazione di diversi villaggi che il costituiscono.

Mi si permetta un esempio.

Leggo nella statistica ufficiale i nomi di quattro collegi elettorali della Toscana, e sono Campi che ha 6 comuni, Empoli ne ha 7, Prato 4, e San Casciano del pari 4 comuni, in tutto 21 comuni. Andiamo nella Lombardia e troviamo Lecco 80 comuni, Appiano 51 comuni, Brivio 41 comuni, Erba 63 comuni; in tutto 235 comuni. Vale a dire che per quasi lo stesso numero di abitanti sonovi 214 comuni di più in Lombardia. Se dunque il comune fosse costituito in tutte le parti d'Italia come è in Toscana, cioè forte, robusto, capace di una regolare amministrazione, allora sarebbe possibile la discussione sulla questione, se noi dobbiamo affidare ai comuni la riscossione delle imposte dirette; ma possiamo noi portare simile ordinamento nel rimanente d'Italia, possiamo noi dimenticarci nel fare una legge sulla percezione delle imposte per tutto il regno che il comune non è costituito nel rimanente della Penisola come è costituito in Toscana? Possiamo noi rifare l'assetto comunale del regno all'occasione della percezione dell'imposta? Noi,

o signori, dobbiamo considerare il paese come è per applicare ad esso le leggi che possono riuscire nel paese medesimo eseguibili e feconde di utili risultamenti. Sì, con una legge abbiamo potuto trasportare la capitale da Torino a Firenze, ma ci vogliono altre potenze che le legislative per fondere veramente in un modello unico l'Italia. È dovere di patriottismo e di ordine in questo obbietto come in altri servire la maggioranza del paese.

Si è detto che la Commissione all'ente naturale comune ha sostituito un ente artificiale, il mandamento. Il mandamento, signori, non è un ente artificiale, è una divisione giudiziaria come il comune, è una divisione amministrativa. Nel mandamento s'incontra il consorzio di diversi comuni assieme riuniti per un interesse comune, come nella Toscana il comune stesso si potrebbe dire un mandamento, perchè è la riunione di diversi villaggi che hanno un interesse comune al quale debbono provvedere.

E qui forse non sarà inutile richiamare l'attenzione vostra sul fatto che il comune toscano per numero di popolazione corrisponde in media al mandamento napoletano e più al subalpino.

La Commissione ha stabilito che questo consorzio di comuni in quanto alla percezione dell'imposta debb'essere non minore di 10,000 abitanti e gli ha dato il nome di mandamento, prendendo per base una circoscrizione già preesistente quale è la circoscrizione giudiziale.

Se cotesto nome di mandamento non sia abbastanza aggradevole, si sostituisca un altro, e mi auguro che non sarà lontano il giorno in cui in Italia sarà finalmente dalle Alpi al Lilibeo costituito robustamente il comune, ed allora l'esattore mandamentale sarà comunale.

Sono accusato d'aver enunciato il principio che nel rimanente d'Italia il comune non è formato come in Toscana, e che quindi al dire di un onorevole mio collega offendo anche la suscettibilità dei Meridionali.

Rispondo subito: lascio ad ognuno le sue suscettibilità, e lascio a coloro che si diletano a studiare la storia degli ordinamenti civili passati a vedere se abbiamo degli esempi, onde giudicare le opinioni mie. Io non posso, nè debbo venir a discussioni accademiche e di suscettibilità; sicchè sull'argomento ritornando dico che in quanto alla Toscana la percezione delle imposte fa parte del sistema comunale, e mi basta ricordare che nelle patenti del 16 settembre 1816 fu stabilito il modo della percezione delle imposte, e questa patente che ho fra le mani porta l'intestazione: legge relativa alla riforma delle comunità del granducato. Laonde si vede che la legge è relativa all'ordinamento delle comunità in Toscana. Su qual principio poi sia stabilita la percezione delle imposte si rileva dall'articolo 66 ove si legge:

« La tassa prediale sarà a carico ed in acollo delle rispettive comunità nel modo e colle regole stesse colle quali le comunità medesime corrisponder debbono la abolizione della tassa di redenzione. »

Da questa lettura, coloro i quali hanno sostenuto il sistema toscano, debbono chiaramente concludere che hanno sostenuto il principio del medio evo, cioè, che sia comunale la tassa prediale. In fatti, in Toscana il comune è il debitore verso lo Stato dell'imposta, e quindi ha il debito della percezione; quindi il comune è il gerente fiscale dello Stato, per forma che allorquando l'onorevole Bastogi, durante il suo Ministero, faceva, con intera indole toscana, elaborare un progetto di legge di riscossione, un giornale torinese faceva avvertire che con esso si esautorava moralmente il comune, il quale, da protettore degl'interessi comuni, diveniva agente fiscale dello Stato.

E che sia la percezione dell'imposta un'obbligazione, un peso, un dovere del comune in Toscana, si rileva dall'accennata legge del 16 settembre 1816. Perciò in essa era prescritto negli articoli 43, 44 e 45 dell'istessa legge il modo di procedere detto *tratta* e dell'*elezione* de' camarlinghi, ossia degli esattori comunali, non che era anche infissa una multa di lire 100 a coloro che si rifiutassero di adempiere a siffatto onere civico.

Dunque, vedono bene coloro i quali hanno voluto sostenere il sistema della percezione accollata al comune, che essi sostengono un peso, un onere pe' cittadini e pel comune nel suo insieme, e confondono cose che pur debbono esser distinte, se davvero l'autonomia del comune si vuole, e si vuole d'altra parte l'azione pronta e libera dello Stato.

Di più, quando si è sostenuto il sistema comunale non si è avuto presente uno de' principali obblighi dello Stato, quello cioè di assicurare la riscossione pel tempo e la quantità.

Quando si accetti il sistema della riscossione per comune, due sistemi si possono ammettere circa la garanzia: o il sistema napoletano, e in parte anche lombardo, o il sistema toscano. In Napoli e in Lombardia tutti i membri del municipio erano solidariamente, e lo sono ancora, obbligati alla esatta riscossione dell'imposta fatta dagli esattori di tutti quei comuni che non avevano percettori o esattori regii.

Nella Toscana è obbligato direttamente il comune.

Il primo sistema costituisce propriamente il sistema degli ascritti alla gleba del decurionato romano. Tutti i possessori, tutti coloro i quali hanno da perdere, tutti coloro i quali possono mettere a rischio la loro fortuna, rinunziano di far parte dei Consigli comunali. Noi abbiamo, al tempo del basso impero, che fu ieri, con predilezione inconcepibile, ricordato, che i proprietari o passavano ai barbari, o si scrivevano ad esser servi di una chiesa; talchè perdevano la libertà per non perdere la fortuna. Nel Napoletano i proprietari per esimersi dal decurionato si facevano notare nella lista degli attendibili politici, o emigravano dal comune.

Se poi noi dobbiamo accettare il sistema toscano, cioè che il comune sia responsabile, io domando a coloro che sostengono questo sistema: dei 7739 comuni d'Italia quanti davvero possono rispondere a questo

TORNATA DEL 16 DICEMBRE

obbligo? Noi abbiamo la maggior parte de' comuni, i quali non hanno beni patrimoniali; ed io non saprei come un ministro di finanze potrebbe costringere i comuni a pagare quella tassa che l'esattore non paga.

Vedete adunque, o signori, che questo sistema, il quale non può essere applicato come in Toscana in tutte le parti d'Italia, non presenta alcuna sicurezza in quanto all'erario.

Si è detto d'altra parte che noi diamo un gran compito al Ministero, quello cioè di scegliere un nuvolo di impiegati.

Questa stessa osservazione fu fatta quando dal sistema delle giudicature comunali (dei giudici di pace o dei governativi, come si dicevano prima del governo francese nel Napoletano) si passò a quello della magistratura dello Stato. Allora si disse: ma come volete che un guardasigilli possa provvedere a tanti magistrati? Questo è un compito difficilissimo. Allora fu risposto che il compito di amministrare la giustizia era completamente governativo, e che da esso il Governo non poteva esimersi.

Ora noi parimente quando si è trattato di esaminare il compito dell'esigere le imposte, operazione che si fa a carico del contribuente, abbiamo creduto di metterlo sotto la responsabilità del Governo in quanto si tratta della scelta degli impiegati.

Si è attaccata la Commissione di non avere fatto un confronto di spese, o di economie, come diceva l'onorevole Rubieri, tra il sistema toscano e il sistema che si propone. La Commissione non poteva fare alcun confronto in quanto alla spesa tra il sistema toscano e gli altri sistemi, imperocchè pel sistema toscano, come pel lombardo e pel modenese, la percezione delle imposte è un debito comunale, e quindi lo Stato non percepisce alcuna somma dal contribuente per servizio dell'esazione delle imposte, nè paga somma veruna. Però la Commissione si fece ad osservare in questa circostanza che il sistema lombardo, che è anche un sistema di percezione comunale, sebbene fatto sotto forme diverse, cioè sotto la forma degli appalti, impone allo Stato l'obbligo di pagare per i tesoreri che in Lombardia costano la somma di 143,000 lire; la qual somma, se dovesse essere pagata per tutte le altre parti d'Italia onde fare il servizio di tesoreria, verrebbe lo Stato a spendere per tutto il regno proporzionalmente 1,628,000 lire, e questa somma sarebbe spesa senza verun rimborso, non esigendosi veruna soprataxa a titolo di percezione delle imposte in cotesti compartimenti catastali, il che è stato rifermato anche con l'articolo 7 della legge di perequazione.

L'onorevole Busacca è venuto a sostenere anche il sistema toscano, e a fare a sua volta osservazioni in contrario alla proposta della Commissione.

Egli ha sostenuto che il sistema della Commissione è un sistema di appalti, anzi un sistema di una catena, di appaltatori e di sotto-appaltatori, colla sola condizione che questi appaltatori e sotto-appaltatori sono nominati dal Governo.

A questa argomentazione egli è stato condotto, se non isbaglio, dal principio della legge di tenere per riscosso anche il non riscosso da coloro che percepiscono l'imposta in nome dello Stato.

Sperava davvero che l'onorevole Busacca, nato nelle provincie meridionali, e per elezione toscano, avesse potuto portare in quest'argomento il giudizio il più completo e il più indipendente, massime perchè il giudizio suo fa gran peso sull'animo mio; ma dico francamente che l'onorevole Busacca per l'elezione di Toscana ha dimenticato ciò che il nascere Napoletano non gli doveva far dimenticare.

Il principio dell'avversarsi per riscosso anche il non riscosso è un principio d'ordine finanziario ed amministrativo che è stato introdotto nelle leggi napoletane del 1806; principio che è stato completamente mantenuto e sempre eseguito; principio che ha fatto le più eccellenti prove nei tempi i più difficili e diversi. Io citerò qui soltanto un fatto che rilevo da un opuscolo importante che è stato pubblicato da un impiegato dello Stato, e vorrei che molti impiegati prendessero ad esempio il signor Adolfo Sanguinetti. Ebbene, il Sanguinetti dice nella pagina 24 che la riscossione delle imposte nel Napoletano sta come 96 a 100, cioè il 4 per cento di meno, mentre nelle antiche provincie sta come 88 a 100, cioè il 12 per cento di meno; quindi egli conchiude che è presso a poco eguale il 12 al 4.

Io non voglio entrare in molte disamine per mostrare che è oltre dell'88 il residuo di riscossione delle provincie subalpine; dirò soltanto, ritenendo le proporzioni, che il Sanguinetti, nel presentare questa tabella, non ha avuto presenti le leggi che sono in vigore nel Napoletano, altrimenti si sarebbe convinto che non solo non evvi ritardo affatto, ma vi è un'anticipazione oltre di quello che la legge prescrive. Nel Napoletano i pagamenti sono fatti sempre colla ritenuta del ventesimo, ritenuta che si paga nei quattro mesi dell'esercizio susseguente.

Ora si consideri che, essendo il ventesimo il 5 per cento, e il versamento effettivo di percezione deve essere come 95 a 100, onde si deve concludere che avendo versato il 96 su 100, tal versamento comprende l'uno per cento oltre la somma di scadenza prescritta per legge.

La quale eccedenza in puntualità è l'effetto necessario del principio di essere obbligati gli agenti della percezione a pagare per scosso il non scosso, principio in forza del quale essi hanno fatto tutti gli sforzi che potevano, hanno esercitato tutta la loro influenza, e direi anche tutta la loro pazienza, per ottenere dai proprietari e dai possessori di fondi il pagamento delle imposte.

Così si è veduto che in questo periodo di dolori per il Napoletano, in questo periodo di terribili discussioni economiche prodotte dal brigantaggio, non avvenne mai un ritardo nella percezione delle imposte, come non avvenne mai in tutti i periodi di rivolgimenti antecedenti.

Dice poi l'onorevole Busacca che lo Stato sarebbe sufficientemente guarentito quando ha la cauzione del solo percettore, o ricevitore mandamentale; e che la Commissione nello stabilire una doppia cauzione ha voluto ripetere una garanzia che potrebbe essere ancor più ripetuta con aumento però d'inutili spese per parte del tesoro.

Ma l'onorevole Busacca sa meglio di altri che l'ufficio di ricevitore generale è distinto dall'ufficio di percettore delle imposte; colui che riceve l'imposta dai contribuenti è il percettore, è l'esattore mandamentale; colui che riunisce tutte queste imposte è il ricevitore generale; per conseguenza sì il primo che il secondo debbono rispondere dei valori dello Stato che cadono in loro potere per ragioni d'ufficio.

Invero la sicurezza della percezione non deve essere considerata relativamente al contribuente che paga, ma relativamente all'esattore che la percepisce per conto dello Stato.

In ciò sembrami che l'onorevole Busacca sia caduto in un errore. Io so bene, quanto lui, che non vi ha esazione più sicura che quella dell'imposta prediale, ma la sicurezza richiede che colui il quale esige, veramente trasmetta la somma esatta nelle casse dello Stato.

La Commissione ha voluto stabilire una esazione che metta lo Stato completamente al sicuro da qualsivoglia pericolo.

L'onorevole Busacca poi ha fatto un calcolo in quanto alla spesa, ed ha detto che noi creiamo questi banchieri dello Stato dando loro grossi stipendi, mentre potremmo ottenere questo stesso servizio con piccolissima spesa, che si riduce a quasi 350,000 lire.

L'onorevole Busacca nel fare questo ragionamento non ha avuto presente alcune altre spese, cioè quelle di tutto il personale e di tutto il servizio delle tesorerie, nè il trasporto dei fondi, nè una cosa più importante, ed è che il tesoriere è un impiegato dello Stato, uno che segue gli ordini del tesoriere generale, ma non è un banchiere dello Stato.

Noi abbiamo voluto stabilire, lo dico francamente, i banchieri dello Stato, poichè abbiamo voluto stabilire coloro i quali possano agire per lo Stato, coloro i quali possono mettere in circolazione i valori dello Stato, coloro i quali possono rendere possibile ciò che da tutti si reclama che il debito pubblico diventi un valore democratico, un valore che arrivi in tutte le parti dello Stato.

Questo non lo potremo ottenere se non costituendo dei banchieri dello Stato, se non facendo ciò che prima di noi ha fatto la Francia. Senza cotesto organamento dei ricevitori generali, di questi grandi agenti finanziari Napoleone III non avrebbe potuto ripetutamente ottenere un prestito nazionale, al quale molti vorrebbero che dal nostro Ministero si ricorresse. Preparate l'amministrazione finanziaria dello Stato ad operare grandi fatti, e gli uomini per operarli non verranno meno alle aspirazioni legittime del paese.

Si è detto dall'onorevole Panattoni ed anche, parmi dall'onorevole Busacca, che col nostro sistema verremo a distruggere il servizio che fanno i cassieri dello Stato ai comuni. Non ebbero dunque present l'articolo 36 pel quale si stabilisce che l'ufficio di esattore governativo non è incompatibile con quello d'esattore comunale.

Debbo dire che questo articolo ha dato luogo a discussione lunghissima. Sostenevano alcuni, e tra questi a dir schietto era io, che il doppio ufficio di cassiere dello Stato e del Comune portasse inconvenienti, non nella tenuta dei libri e nel sistema di contabilità, ma nella confusione dei fondi.

So benissimo che i libri possono essere due, o se no i libri almeno le colonne, ma l'inconveniente grave sta nella confusione dei fondi; ed io ho saputo da agenti finanziari che una delle principali cagioni della non esattezza nelle riscossioni era precisamente questa confusione di fondi.

Però lasciando questo argomento, dirò che a quest'articolo 36 è stato ad iniziativa del signor ministro sostituito quest'altro:

« I centesimi addizionali alle imposte dirette in favore dei comuni e delle provincie saranno riscossi col norme sopra stabilite, e gli esattori governativi non potranno ricusarne la riscossione ed il servizio dei pagamenti a corrispettivo di un aggio non maggiore di quello che ricevono dal Governo. »

Si è poi creduto di sopprimere l'articolo, di cui l'ho prima dato lettura, poichè l'onorevole ministro del finanze osservava benissimo che, non essendo vieta dalla legge di essere esattore dell'erario dello Stato del comune, non era necessario concedere cotesto permesso.

Dunque, tutti i comuni i quali si vorranno servir dell'esattore governativo, e che vorranno servirsi non solo dell'esattore, ma anche dei collettori, lo potranno fare a loro talento ed a condizioni non mai maggiori di quelle che loro fa lo Stato.

Laonde osservate, o signori, che anche a questa parte è stato completamente provveduto dalla vostra Commissione.

Si è poi conchiuso da tutti quelli i quali hanno sostenuto il sistema dei comuni, per un sistema misto, io ho sotto gli occhi alcuni emendamenti, e fra questi quello dell'onorevole Cocco, i quali sostengono questo sistema.

Non vi ha sistema peggiore, non vi ha sistema che più confonda la contabilità di cotesto sistema misto. La Commissione lo esclude completamente, e lo esclude per un principio d'ordine e per un principio di economia.

Il principio d'ordine è precisamente stabilito nel sistema di contabilità. Noi abbiamo avuto in mente stabilire un sistema, il quale potesse esser base ad un semplice sistema di contabilità dello Stato. E quando si ammettesse il sistema misto, si distruggerebbe al punto quella base del sistema di contabilità che ministro e Commissione vogliono stabilire.

Aggiungo poi ancora che il sistema misto ha con sè un gran pericolo, che l'onorevole Cocco forse non avrà osservato, ed è questo: che in tutti i comuni, in cui la percezione delle imposte sarà facile, sarà mantenuta ed esercitata dal comune; in tutti i comuni dove la percezione dell'imposta sarà difficile, dove sarà realmente un onere, una pena, essa resterà a carico dello Stato.

Ora io non so come un ministro delle finanze potrebbe regolare tutti gli aggi di questa percezione dell'imposta quando gli resta tutta la parte difficile, mentre tutta la parte facile e lucrosa è ritenuta dai comuni.

I diversi oratori che hanno impugnato il sistema della Commissione non hanno posto mente ad un'osservazione principalissima, ed è che i due ministri Sella e Minghetti, e dopo essi la Commissione, hanno avuto in mente di riunire il servizio della riscossione col servizio della tesoreria.

In un piccolo Stato in cui non vi sono grandi spese a fare, nè una posizione internazionale a mantenere, è possibile, per dir così, un esercizio casalingo e paterno, come fu chiamato ieri.

Ma un grande Stato, il quale, oltre le gravi spese, ha un debito pubblico, cui deve a tempo servire, non può avere che un sistema esatto e completo per la riscossione e pei pagamenti, e siffattamente semplice ed armonico, che dalla sua efficacia deve risultare una minor spesa di esercizio e un maggior aumento di credito pubblico.

E questo sistema che mira a riunire il servizio di riscossione e quello di pagatoria stabilito nel presente disegno di legge, è stato ancor migliorato con una modificazione che l'onorevole ministro delle finanze ha creduto di apportare all'articolo 7 in cui sarà stabilito che nella riscossione dell'imposta fondiaria saranno ricevute le cedole e i *coupons* del credito pubblico, e che il pagamento dell'imposta fondiaria sarà fatto a semestri maturati, e così si avrà un servizio che, nel mentre mette in salvo lo Stato dai grandi pericoli che può correre alla scadenza dei semestri, nello stesso tempo porta fino nei comuni, nei villaggi il servizio del credito pubblico dello Stato, sicchè mano a mano vedremo che i proprietari comprenderanno benissimo che avere rendite sullo Stato, e quindi i *coupons*, è avere un mezzo come pagare esattamente l'imposta, è come avere un capitale utilmente applicato per servire con i suoi frutti a tempo opportuno.

E qui mi arresto, chè io non voglio introdurre una discussione che sarà fatta a proposito degli articoli 6 e 7.

Ora io, avendo risposto brevemente e con una rapidità impostami dalle circostanze a tutte le obiezioni fatte alla presente legge, verrò a dirvi, o signori, che il sistema della Commissione è un sistema completo, è un sistema il quale si propone, come io vi accennava, due scopi distinti: quello che colla minore spesa e colla maggiore sicurezza possibile arrivino nelle casse dello

Stato le imposte dirette che si debbono percepire dai contribuenti; quello che il servizio del pagamento delle tesorerie fosse fatto colla maggiore rapidità possibile.

E qui m'è d'uopo ancora farvi osservare che all'occasione dell'articolo 49 sarà stabilito l'obbligo ai ricevitori generali di far fare il servizio delle pagatorie e delle tesorerie non solo in tutti i capoluoghi di circondario, ma ancora in tutti i centri di popolazione che richiedono un servizio siffatto.

Conchiuderò signori, con raccomandarvi questo sistema come quello il quale è base e fondamento d'una esatta contabilità dello Stato. Questo sistema, esercitato per ben 60 anni nel Napoletano, ha provato che, ad onta che quel carissimo paese fosse governato da principi tristissimi e bistrattato da amministratori pessimi, si potè ivi, mercè di questo sistema, appena mantenere nel completo ed esatto la contabilità. Un ministro di quel già regno poteva ogni giorno dar conto della situazione del tesoro e dire quello che non ancora può dirci l'onorevole Sella dopo mesi di studio.

Non dubito, signori, che il ministro delle finanze, non appena questa proposta di legge sarà votata, si occuperà del sistema di contabilità. Allora si vedranno scomparire tutti quei tesorieri, tutti quei controllori e tutti quegli altri ordini d'impiegati di cui faceva cenno ieri, molto a ragione, l'onorevole Busacca. Tutto questo nuvolo d'impiegati scomparirà, e sarà sostituito il principio che ha fatto sì bella prova in Francia dall'epoca del Consolato, e che è stato perfezionato man mano, specialmente nel Napoletano.

Dunque, o signori, io confido che la Camera voglia fare buon viso al presente progetto di legge, che infine è sostenuto da coloro stessi che lo hanno oppugnato.

Sì, o signori, questo schema di legge è stato accettato dai ministri stessi che ne avevano presentato uno diverso; ed è stato accettato, come diceva ieri l'onorevole mio amico Allievi, dalla minoranza della Commissione stessa che, con ingegno e sapere, lo ha combattuto. Queste due osservazioni sono sufficienti per farmi credere, ed a far credere con me alla Commissione, che questo sistema sarà adottato dalla Camera, e sarà la base della nuova amministrazione finanziaria.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Non essendovi più nessun oratore iscritto sulla discussione generale, se nessuno domanda la parola, essa s'intenderà chiusa.

BUSACCA. Domando la parola per presentare un ordine del giorno.

MARSICO. Anch'io ho domandato la parola, signor presidente.

PRESIDENTE. Comincino a dire se si oppongono alla chiusura della discussione generale.

BUSACCA. La chiusura non è stata domandata.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Non c'è più nessun oratore iscritto; quindi se nessuno fa opposizione, debbe ritenersi esaurita.

Ora, prima che io interroghi la Camera se intende passare alla discussione degli articoli, ricordo come vi siano...

BUSACCA. Ho domandato la parola per presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Va bene; lo presenterà. Io debbo intanto esporre alla Camera la posizione in cui siamo rimpetto a questa discussione e agli incidenti che si sono prodotti.

Ricorda la Camera come vi abbia un ordine del giorno del deputato Alfieri d'Evandro; esso deve essere risolto prima che si passi alla discussione degli articoli.

Ricorda pure la Camera come siasi fatte alcune proposte sospensive le quali propriamente, in ragione degli argomenti ai quali si appoggiano, erano proposte di rigetto, o per lo meno di rinvio; di rigetto quanto a quella dell'onorevole Mellana, di rinvio quanto a quella dell'onorevole Cocco.

Infine è stata fatta una proposta pressochè analoga dall'onorevole Busacca.

Adunque, prima che io passi ad interrogare la Camera se voglia o no discutere gli articoli, è necessario che questi incidenti siano risolti insieme a quelle proposte che per avventura venissero fatte dagli onorevoli Busacca e Marsico, che hanno chiesto testè la parola.

Il deputato Busacca ha facoltà di parlare.

BUSACCA. Nonostante le risposte dell'onorevole relatore io credo ancora molto utile che questo progetto di legge sia riesaminato dalla Commissione e riformato sopra altri principii. Il mio ordine del giorno quindi propone che il progetto sia rimandato alla Commissione perchè lo ripresenti alla prima tornata del mese di gennaio, stabilendo coll'adozione di questo ordine del giorno due principii, l'uno dei quali sarebbe la eliminazione della istituzione dei ricevitori generali, e l'altro sarebbe di adottare per base il principio della riscossione...

NISCO, relatore. Domando la parola.

BUSACCA... affidata ai comuni per mezzo di esattori comunali con quelle garanzie che si crederanno più necessarie.

Qualora il mio ordine del giorno non passasse, mi riserberei di proporre questo sistema in un articolo nuovo da sostituirsi all'articolo primo della Commissione. Le ragioni per cui io insisto sul mio ordine del giorno sono perchè quello che ha detto il relatore non risponde alle obiezioni state fatte al suo progetto di legge.

L'onorevole relatore diceva...

PRESIDENTE. Ma onorevole Busacca! ella rientra nella discussione generale. Ora, perdoni, la discussione generale è chiusa. Comunici adunque il suo ordine del giorno, se lo crede.

BUSACCA. L'ho mandato e mi riserverò di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'ordine del giorno del deputato Busacca:

« La Camera invita la Commissione a ripresentare il progetto di legge alla prima tornata del prossimo gennaio, eliminando l'istituzione dei ricevitori generali, e adottando per base la riscossione delle imposte affidata ai comuni con quelle condizioni e garanzie che si crederanno necessarie ad assicurare le finanze, e passa all'ordine del giorno. »

SELLA, ministro per le finanze. Se io ho bene inteso, due sono gli ordini del giorno che furono proposti...

PRESIDENTE. Sì, perchè vi è pur quello dell'onorevole Alfieri d'Evandro, di cui darò ora lettura:

« La Camera, riconoscendo la convenienza di affidare le ricevitorie provinciali al servizio della Banca, mercè succursali di essa da fondarsi in ogni capoluogo di provincia, invita il Governo a provvedere convenientemente, e passa alla discussione del proposto schema di legge. »

SELLA, ministro per le finanze. E l'altro è quello dell'onorevole Busacca, di cui anche fu data testè lettura.

Evidentemente il progetto di legge che abbiamo dinanzi a noi si compone di due parti: l'una è relativa alla riscossione delle imposte dirette; l'altra parte concerne così il ricevimento di quello che gli esattori hanno riscosso direttamente dai contribuenti, come altresì i pagamenti; si provvede insomma ad un servizio che più propriamente si direbbe di tesoreria, se per qualche lato non fosse anche sistema di percezione rispetto agli esattori stessi. Ma ad ogni modo sono due questioni abbastanza separate l'una dall'altra, perchè per l'utilità della discussione convenga cominciare a fermarci sopra l'una di esse per venire in seguito a intrattenerci dell'altra.

Quindi io proporrei alla Commissione ed alla Camera che, per guadagnare tempo, noi ci limitassimo ora a considerare in qual modo si riceva direttamente dal contribuente l'imposta, salvo poi a vedere più tardi dove questi collettori, esattori, ricevitori, insomma quelli che ricevono l'imposta dal contribuente, l'abbiano a versare, e per mezzo di quale meccanismo lo Stato disponga del prodotto delle tasse.

Evidentemente io non mi faccio illusione che la Camera possa terminare questo progetto di legge prima del principio delle ferie; quindi io fin d'ora la preghe- rei a non volere per ora continuare alcuna discussione relativa ai ricevitori generali od ai tesorerieri.

Limitiamoci adunque soltanto alla quistione della percezione, cioè come si raccolga l'imposta direttamente dal contribuente.

Ciò posto, io non so se l'onorevole Alfieri d'Evandro abbia difficoltà a non insistere che per ora la Camera si occupi del suo ordine del giorno, riserbandosi poi, quando egli creda, di riproporlo allorquando noi tratteremo delle ricevitorie generali, e si parlerà della quistione che si riferisce al servizio delle tesorerie.

ALFIERI D'EVANDRO. Dopo queste osservazioni, acconsento.

SELLA, ministro per le finanze. Se egli acconsente, è inutile che noi ci occupiamo di questa proposta.

Vengo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Busacca, il quale consta anch'esso di due parti, l'una delle quali riguarda le tesorerie generali.

Spero che sopra questa egli per ora non avrà difficoltà di non insistere.

Resta l'altra che è essenzialmente la seguente: che sia la riscossione dell'imposta affidata ai comuni, con quante condizioni e garanzie si crederanno necessarie ad assicurare la finanza.

Dunque il concetto dell'onorevole Busacca manifestato col suo ordine del giorno è che invece di avere dei particolari ufficiali (lasciamo stare se eletti per nomina governativa o per appalti, o che so io), invece di ammettere che il raccoglimento delle imposte sia fatto da individui i quali direttamente risponderanno verso lo Stato ed i suoi mandatari, debbano invece essere responsabili delle imposte i comuni.

Tale è il principio che vorrebbe l'onorevole Busacca che fosse sancito col suo ordine del giorno.

Ora non posso a meno di pregarlo a voler considerare che l'attuazione della sua proposta equivale alla reiezione del primo articolo della legge.

Mi pare che si potrebbe fare la discussione dell'articolo 1°, e gli argomenti che l'onorevole Busacca potrà addurre contro il medesimo possono valere a far respingere ed indirettamente indurre per conseguenza ad accettarne altri, fra cui certamente in modo eminente campeggia quello che egli intendeva proporre col suo ordine del giorno.

Quindi io credo che nell'attuale condizione di cose, anche come ordine della discussione, e tenuto conto del tempo che ci rimane disponibile, noi limitiamo i nostri lavori intorno all'articolo 1° della legge. Esso implica un principio, ed è che la riscossione sia affidata ad esattori, e che di questi, per norma generale (non occupiamoci se vi debbano essere eccezioni o no), ve ne sia uno per mandamento.

Io credo che quando la Camera abbia dato il suo suffragio su quest'articolo, ne avverrà che, o il voto di essa vi sarà favorevole, ed allora io credo che si può senza inconvenienti sospendere la discussione della legge, per ora, salvo a riprenderla alla prima tornata di gennaio; e Commissione e Ministero si faranno un dovere di cercare d'introdurre nel disegno di legge tutte quelle modificazioni, che quasi in totalità si avevano in mente, ma che del resto sono state molto acconciamente suggerite nella discussione generale. O l'articolo 1° non è accettato, ed allora la questione è semplicemente questa, che bisogna rifare da capo addirittura un progetto di legge, e si saprà che la Camera non ammette le esattorie mandamentali; ed allora si potrà fare un lavoro, avendo davanti a noi una norma sicura, cioè che la Camera non vuole un esattore mandamentale. *(Segni di assenso)*

ALFIERI D'EVANDRO. Io ritiro il mio ordine del giorno, convenendo nelle idee esposte dal signor mini-

stro, che cioè in questa legge ci sono due parti, l'una della centralizzazione nel tesoro del denaro incassato, l'altra degli agenti che debbono incassarlo dalle popolazioni; però, siccome il mio ordine del giorno ha tratto al sistema generale che noi contempliamo, di completare cioè le esazioni comunali con un gran centro governativo, che giovi allo svolgimento della ricchezza economica di ciascuna provincia, io mantengo il mio ordine del giorno, e lo propongo come avente relazione all'articolo 37 del progetto della Commissione.

BUSACCA. Il mio scopo nel proporre quell'ordine del giorno era di stabilire il principio dell'eliminazione dei ricevitori generali e degli esattori governativi. Io credo che riesaminando la legge si verrebbe a far qualche cosa di più coordinato, ed anche si risparmierebbe del tempo, ma se il signor ministro delle finanze crede diversamente, siccome alla fin dei conti si viene allo stesso risultato, consento a ritirare il mio ordine del giorno, riservandomi a proporre un emendamento sull'articolo primo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Le riscossioni delle imposte dirette son fatte da agenti dello Stato, detti esattori, che per ciascun mandamento ne assumono il carico a tutto loro rischio, e con l'obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

La parola è al deputato Alfieri d'Evandro.

ALFIERI D'EVANDRO. Rinuncio alla parola sull'articolo, trovandomi di avere enunciato le mie idee nella discussione generale. Avendo proposto un emendamento tassativo al primo articolo, la Camera sarà in grado di deliberarne sopra allorchè lo svolgerò.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cini.

CINI. Siccome mi proporrei di parlare sopra un emendamento presentato dal deputato Panattoni, mi riservo per ciò quando venga in discussione quella proposta.

COCCO. Sullo svolgimento dell'articolo 1, de' miei emendamenti io non dovrò che brevemente intrattenere la Camera, riassumendo le osservazioni che alla Camera stessa, al signor ministro delle finanze, ed ai componenti la Commissione, io presentava nella tornata di ieri. Ma anzitutto mi corre l'obbligo di sdebitarmi verso l'onorevole relatore, il quale con un sistema, che non saprei qualificare, immischiava nelle sue difese una qualche accusa.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocco procuri di non rientrare nella discussione generale.

Mi pare che egli dovrebbe limitarsi a corroborare la sua proposta sull'articolo 1, di quegli argomenti che crederà, senza perciò rientrare nella discussione generale, e senza rispondere all'onorevole relatore, se non in quanto ed in quelle parti, in cui il signor relatore abbia in qualche modo combattuta la di lei proposizione.

COCCO. Signor presidente, io credo che le poche osservazioni che umilierò alla Camera in replica all'onore-

revole relatore serviranno anche a sostenere il mio primo articolo.

PRESIDENTE. Anzi, debbe limitarsi a questo.

COCCO. Eccomi a questo.

Diceva l'onorevole relatore che se io avessi letta la sua elaborata relazione non mi sarei sicuramente, nella tornata di ieri, versato sul rinvio del progetto alla Commissione per un novello esame.

Due risposte a questa specie di accusa. La prima si è che, se egli si fosse degnato di prestare attento l'orecchio alle povere mie parole, si sarebbe accertato che non solamente io aveva letto la sua relazione, ma ne confrontava sin anche le basi con quelle su cui fondava l'onorevole Sella il suo progetto del novembre 1862, e che vennero ricordate in una lettera a stampa indiritta allo stesso onorevole ministro.

Gli dirò in secondo luogo che se non avessi letta la sua lunga relazione, non avrei potuto certamente proporre e formulare quelle modificazioni sulle quali io spendeva ieri le mie parole, e che riproduco in via di emendamenti.

L'onorevole relatore soggiungeva che il mio sistema (e qui veda il signor presidente quanto sia interessante ogni mia risposta al relatore per meglio appoggiare il mio emendamento) era dannoso, in quanto all'istituzione degli esattori municipali, da estendersi alle provincie che ne mancano.

Per quanto io abbia imparato nella oramai lunga mia vita, la esperienza sola è quella che somministra le prove irrecusabili sulla bontà di una istituzione qualunque. Ora la lunghissima esperienza fatta nelle provincie meridionali del sistema degli esattori comunali ci ha convinti che sia questo da preferirsi a tutti gli altri sistemi.

E comunque l'onorevole relatore avesse fatto il raffronto di questo sistema con molti altri indicati nella relazione e poc'anzi ancora accennati, debbo dire francamente all'onorevole relatore, che dopo aver molto studiato sulla scelta, si è fermato al peggio. Ed il peggiore di tutti i sistemi è appunto quello che si è vagheggiato nella relazione, e si è trasfuso negli articoli che la sieguono: il sistema cioè degli esattori o percettori mandamentali, e delle legioni dei loro satelliti sotto il nome di collettori.

Se è vero il principio che nella riscossione delle imposte convenga diminuire per quanto è possibile ogni disagio, ogni gravezza, ai contribuenti, sarà pur vero che a questo principio si oppone il sistema degli esattori mandamentali, che non farà altro che accrescere le gravezze dei contribuenti, mentre invece il sistema degli esattori comunali facilita immensamente i rapporti tra i contribuenti e gli esattori, ed agevola i contribuenti medesimi nel pagamento del tributo che debbono allo Stato.

Ma ripeteva più volte l'onorevole relatore che questo sistema è il più dannoso, è il più pernicioso.

A dirlo dannoso, a dirlo pernicioso, non ci vogliono che poche parole.

Dovrebbe farsi la dimostrazione dell'assertiva, per concludere alla riprovazione del sistema municipale ed alla preferenza del sistema governativo. Ma quando nel raffronto fra questi due sistemi, in uno si vede la gravezza massima a danno dei contribuenti, e nell'altro si vede la massima agevolezza in loro vantaggio, io credo che non ci voglia nè una fina logica, nè il buon senso, ma basti il *senso comune*, per iscegliere piuttosto il sistema degli esattori municipali, che il sistema degli esattori mandamentali.

Ma ove un qualche dubbio potesse portarsi al sistema degli esattori municipali sotto il rapporto della gravezza che pesa sui consiglieri comunali per la di loro responsabilità verso il Governo, questo dubbio, o signori, non sarà di tanta importanza da far dimettere il sistema degli esattori municipali, e preferire quello degli esattori mandamentali; imperocchè, da una parte il Consiglio comunale, nella stessa nomina dell'esattore, può ben determinare le migliori guarentigie che crede, e dall'altra parte ha pure il dovere di promuovere e tutelare ogni possibile vantaggio ed ogni possibile miglioramento de' suoi amministrati; ed un vantaggio non lieve sarà quello certamente che addolcisca almeno nei modi di esazione l'amarezza dell'imposta, già amarezza di troppo aumentata dall'accrescimento istesso delle tante imposte e dalla creazione di tante altre tasse e sopratasse!!

A queste osservazioni si aggiunga l'altra ben ponderosa che i termini obbligatori per i versamenti sono così vicini tra loro, che una mancanza qualunque dell'esattore sarebbe immantinenti avvertita: e non è credibile che il Consiglio comunale ponga la sua fiducia sopra chi possa profittare del pubblico danaro; e molto meno è credibile che le guarentigie già prese dal Consiglio medesimo sieno insufficienti a metterlo al coperto da un *deficit* dell'esattore di un solo bimestre.

A prescindere però da tutto questo, e volendo soffermarmi al sistema napoletano, potrebbesi ben adottare l'espedito di non imporre l'obbligo ai comuni di nominare gli esattori per le imposte dirette, ma di lasciare ad essi la facoltà di nominarli. Ove di questa facoltà non si giovassero, subentrerebbe, per necessità finanziaria, l'azione del Governo.

Quindi, o signori, per non ripetere ciò che dissi nella tornata di ieri, e di cui intendeva fare un semplice sunto, io limito a queste le mie osservazioni:

1° Che l'agevolazione ai contribuenti gli è il tipo che bisogna tenere presente, ed avere di guida nel sistema della riscossione delle imposte;

2° Che se questa agevolazione si trova nel sistema degli esattori municipali, più che nel sistema degli esattori mandamentali, debba quel sistema a questo preferirsi;

3° Che ove un obbligo non si volesse imporre ai comuni, la facoltà almeno converrebbe ad essi lasciare di nominare gli esattori municipali.

E quando i comuni tutti di un mandamento, od anche taluno di essi, di questa facoltà o diritto non intendes-

sero giovarsi, il Governo provvederebbe alla nomina degli esattori mandamentali.

È perciò che insisto principalmente sull'adozione dell'articolo da me proposto, salvo a proporne altro, ove venisse respinto.

L'articolo è concepito nei seguenti termini...

PRESIDENTE. Se permette, lo leggo io, che ho più voce.

COCCO. Mi farà grazia.

PRESIDENTE. Il deputato Cocco propone il seguente articolo :

« Art. 1. La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da agenti del comune, detti *esattori*, che per ciascun comune ne assumono il carico a tutto loro rischio, e con l'obbligo di dare lo inesatto per esatto, in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

BUSACCA. Dalla lettura che l'onorevole presidente ha fatta dell'articolo presentato dall'onorevole Cocco, mi pare che quell'articolo corrisponda presso a poco, mutati i termini, a quello che ho proposto. Non istarò a difendere il mio sistema, perchè l'ho esposto ieri sera e ne ho date le ragioni; dirò quindi pochissime parole.

Intendo che la riscossione delle tasse dirette sia affidata ai comuni e sia fatta per mezzo di agenti comunali; intendo che in questo sistema responsabile verso il Governo sia principalmente il comune il quale si farà poi pagare dall'esattore. L'articolo che io aveva concepito è questo: « Le riscossioni delle imposte dirette sono fatte dagli esattori comunali di cui restano garanti i comuni stessi coll'obbligo di dar per riscosse anche le quote non riscosse in conformità dei ruoli spediti dal Ministero delle finanze. » Le ragioni per le quali io preferisco questo sistema, non sono state, a mio credere, confutate dal discorso dell'onorevole relatore.

Se ho bene inteso il discorso dell'onorevole relatore, tutta la sua argomentazione si riduce a questo che il comune nel resto d'Italia non è costituito così fortemente come in Toscana, e che in Toscana il debitore della tassa è il comune, e nel resto d'Italia debitore della tassa è soltanto il contribuente.

In quanto alla diversità dell'essere in Toscana debitore della tassa il comune, e nelle altre provincie esser debitore il solo contribuente, rispondo che la questione è appunto sulla maggior convenienza tra i due principii.

Io credo cioè che sia più conveniente che il comune assuma egli stesso, rendendosi responsabile, il pagamento delle tasse dirette. Le obiezioni che si fanno a questo sistema credo essere effetto d'abitudine, anzichè dettate da ragione d'interesse vero sia per parte dei comuni, sia per parte del Governo. Torno a ripetere, come io diceva ieri sera, che la tassa prediale è la tassa di più facile riscossione e che tutti gli allegati pericoli che i contribuenti non paghino, non sono che pericoli immaginari ed esagerati. Io vorrei che tutte le tasse fossero riscosse colla stessa facilità, colla stessa sicurezza con cui sono riscosse le tasse dirette. Ma

quando i comuni, assumendosi quest'obbligo, liberano i contribuenti dall'incubo dell'appaltatore governativo, il quale agisce per il proprio interesse, agisce con tutte le forze che ha lo Stato, che ha interesse ad accrescere i suoi lucri a forza di vessazioni, e che è semplicemente uno speculatore, il quale non dipende punto dall'autorità immediata che è in contatto coi contribuenti, quale è il comune, quando questi comuni, dico, assumano essi stessi quest'onere, i contribuenti ne dovranno rimanere assai più contenti.

Non istarò a ripetere tutto ciò che si è detto in quanto agli appalti. Alla storia fatta dei percettori di Sicilia e delle provincie napoletane dall'onorevole Mellana si potrebbe forse aggiungere qualche altro doloroso capitolo, ma io non voglio entrare in questa discussione.

Si dice: come farà il Governo a riscuotere se l'esattore comunale non paga e non pagherà quindi il comune? Io non ammetto che l'esattore non paghi. Quando voi avrete una cauzione sulla quale il comune si fa pagare, e che il comune è responsabile, io non ammetto che possa venire cosa ordinarissima che il pagamento dell'imposta venga a mancare.

Ma io adduco un esempio di fatto per mostrare che sono tutte obiezioni che nascono unicamente perchè questo sistema non è in uso nelle provincie meridionali. E dico nelle provincie meridionali perchè, se non m'inganno, credo che sia stato questo press'a poco il sistema che era vigente nelle antiche provincie in altra epoca.

Veniamo al presente. Io domando: tutte queste difficoltà che i comuni non paghino o che non vogliano addossarsi quest'onere, perchè non si sono viste quando si trattava del dazio di consumo? Quale è la legge del dazio di consumo? In quella legge il Governo è stato autorizzato a fare dei contratti coi comuni i quali si sono addossata la percezione del dazio di consumo per una somma determinata; il che è quanto dire che i comuni si sono fatti appaltatori del dazio, che lo hanno assunto a tutto loro rischio e pericolo. Ora io domando: tutte queste difficoltà che incontrate per la riscossione delle tasse diverse, perchè non le avete vedute nella riscossione della tassa del dazio di consumo?

Se noi paragonassimo i due dazi, certamente le difficoltà sono maggiori trattandosi di quest'ultima, anzi che delle tasse dirette; perchè nella tassa diretta il comune ha di che pagarsi sopra, cioè ha la cauzione del suo esattore ed ha il fondo del contribuente, ed anche per la tassa sulla ricchezza mobile egli ha facilmente di che pagarsi. Invece quando il comune si assume l'appalto del dazio di consumo, esso si espone a tutte le eventualità non solo del contrabbando, ma anche al caso facilissimo ad accadere che il consumo effettivo non corrisponda al previsto. Ciò non di meno noi abbiamo trovato che il Governo ha visto una grande convenienza nel dare questi appalti ai comuni, ed i comuni nella massima parte si sono affrettati ad accettarli. Quindi io non so vedere perchè lo stesso si-

stema non si possa adottare anche per la tassa prediale.

Altro vantaggio che in questo sistema troveranno i contribuenti si è che non solo si risparmiano le vessazioni di un appaltatore indipendente dal comune, ma si risparmiano le spese. Poichè si può star sicuri di due cose, la prima che la percezione delle imposte dirette non potrà essere fatta dallo Stato con quell'economia con cui è fatta dai comuni: la seconda è che quando voi affidate la riscossione delle imposte sia erariali che comunali agli agenti del comune, la spesa si fa una volta sola, e se invece dividete questi due servizi voi raddoppiate la spesa della riscossione, la quale ricade tutta a carico dei contribuenti. Nè io tengo per beneficio, o signori, quello che si presenta come tale, permettendo che gli esattori del Governo assumano la riscossione delle quote comunali, perchè, io dico, che non si troveranno tanto facilmente dei comuni che vogliono accettare questo preteso beneficio; essi non ci troveranno la loro convenienza. Tutte quelle località dove sin ora la riscossione si è fatta dai comuni, e che sanno per pratica quale è la differenza tra i due sistemi, non accetteranno questo beneficio, perchè troveranno più economico di riscuotere le imposte comunali da loro stessi anzichè affidarle ad agenti governativi, i quali richiederanno per lo meno il 2 per cento.

Per tutte queste ragioni io insisto sempre nel sistema della riscossione affidata ai comuni. Io aggiungo ancora, che quando poi si credesse da parte del ministro delle finanze che assolutamente questi comuni saranno pessimi amministratori, e che vi saranno delle grandissime deficienze nei pagamenti, sia perchè gli esattori comunali non pagheranno, sia perchè il comune si riterrà quanto l'esattore comunale avrà riscosso, quando su ciò s'insistesse ed il ministro venisse a ripetermi, che non saprebbe come costringere un comune, quantunque queste difficoltà trattandosi del dazio di consumo, che era di assai più difficile riscossione, non si sieno vedute, credo che vi sarebbero provvedimenti da prendere. Ed uno efficacissimo sarebbe quello di aggiungere una piccola sovrainposta al contingente annuale spettante a ciascun comune: di questa sovrainposta se ne può fare un fondo speciale, amministrato dal comune stesso, e col quale potrà far fronte ai ritardi nella riscossione, od anche alle deficienze dei pagamenti che per qualsiasi caso potranno accadere.

Con quest'aggiunta, mi pare, lo Stato resti guarentito forse anche meglio che col sistema degli esattori governativi, e che i comuni risparmieranno nelle spese, e soprattutto nelle vessazioni a cui necessariamente si rimane esposti allorchando si affida la riscossione a degli speculatori, a degli appaltatori che non dipendono dal comune, ma che sono semplici agenti governativi, armati di tutto il potere dello Stato, a difesa di un interesse che diviene per essi personale.

Quindi io propongo questi due articoli:

« Art. 1. La riscossione delle imposte dirette sia fatta dagli esattori comunali di cui restano garantiti comuni stessi, e coll'obbligo di dare per riscosse anche le quote non riscosse in conformità dei ruoli spediti, dal ministro delle finanze.

« Art. 2. Al contingente annuale delle imposte dirette dovuto da ciascun comune sarà aggiunto l'adizionale di 25 centesimi per ogni 100 lire. »

Il prodotto di questa sovrainposta formerà un fondo speciale amministrato dallo stesso comune ed esclusivamente riservato a far fronte agli arretrati e alle deficienze che per qualsiasi causa potranno avvenire nel pagamento delle imposte dovute dal comune allo Stato.

SANGUINETTI. Farò brevi osservazioni in risposta all'onorevole Busacca.

La Commissione nel primo articolo stabilisce che l'esattore debba essere un impiegato governativo o almeno che debba essere nominato dal Governo, e debba essere uno per ogni mandamento.

L'onorevole Busacca col suo emendamento vorrebbe che la Commissione accettasse il principio che l'esattore venisse nominato dal comune ed esigesse l'imposta a raggio del comune.

La diversità che passa tra la Commissione e l'onorevole Busacca sta in questo, che la Commissione vuole un agente che dipenda immediatamente dal Governo mentre l'onorevole Busacca vorrebbe un agente dipendente dal comune, lasciando che il comune fosse responsabile delle imposte in faccia dello Stato.

Ora, il sistema dell'onorevole Busacca io credo non si possa accettare, perchè ha due gravissimi inconvenienti, e questi due gravissimi inconvenienti sono: primo, che lo Stato non ha e non può avere garanzie vere, sicure, esplicite; il secondo inconveniente è che noi verremmo a falsare l'istituzione stessa del municipio.

Lo Stato, ho detto, non avrebbe garanzie, e qui innanzi tutto, prima di ciò provare, dirò all'onorevole Busacca, che se il solo obbietto presentato alla maggioranza della Commissione fosse stato la mancanza di abitudine, la Commissione avrebbe detto che le cose buone producono immediatamente con tutta facilità l'abitudine che le seconda; quindi è per ragione di principii che si respinse quel sistema; e specialmente poi perchè si è veduto quali fossero le conseguenze e l'esperienza ha chiarito nelle provincie, ove il sistema degli esattori comunali funziona in molti municipi.

Il sistema comunale sostenuto dall'onorevole Busacca vige in Toscana, e vige in parte nelle provincie napoletane, poichè nelle provincie napoletane si hanno esattori mandamentali governativi e si hanno esattori comunali, quando il comune vuole servirsi della facoltà di fare quelle nomine. Ora io ho detto che una delle prime ragioni era che il Governo non era garantito, e questo l'ha provato l'esperienza, e d'altra parte ciò si vede non si tosto si voglia considerare la cosa

sè: difatti, che cosa è il comune? Il comune è un corpo morale: quando il comune si mostrasse semplicemente passivo, che non pagasse, come farebbe lo Stato a farsi pagare? Lo Stato potrebbe intimare al comune una multa od usare altra forza coattiva, e dire: all'epoca tale voglio che tu, comune, mi paghi, altrimenti ti compellerò? Io non so in che modo ciò potrebbe verificarsi: lo Stato potrebbe oppignorare i mobili, ossia, mettere all'incanto gli scaffali dell'ufficio comunale? O mettere all'appalto i beni del comune, se ne ha? E se non ne ha?

E qui mi torna propizio appunto l'esempio accennato dall'onorevole Busacca. Egli ha parlato del dazio-consumo: ebbene, io dirò all'onorevole Busacca che si porti all'Amministrazione generale delle gabelle, e che domandi se i comuni i quali si sono assunto essi stessi l'appalto del dazio-consumo, siano puntuali a pagare: io gli dirò che ci sono dei comuni i quali, alle circolari pressanti e, direi anche, vessatorie dell'Amministrazione, rispondono col silenzio; il dazio se l'hanno accollato, ma non pagano. Abbiamo poi un altro fatto.

L'onorevole Busacca ricorderà che in Piemonte esisteva il canone così detto *gabellario*; ebbene molti comuni si sono rifiutati di pagare, ed ancora attualmente hanno delle quote piuttosto vistose che non hanno pagato: dite allo Stato che si faccia pagare.

Ora, se questo avvenisse anche per l'importo delle imposte dirette, lo Stato si troverebbe nella stessa condizione.

Dunque quello che io ho detto, che questo sistema non dà garanzia al ministro di finanze, è pur troppo una verità; e tanto è vero questo, che fu intraveduto dal Governo napoletano, il quale sapeva benissimo far le leggi quando si trattava di riscuotere le imposte.

Il Governo napoletano, il quale per condiscendenza verso i comuni lasciava ad essi la facoltà di eleggere gli esattori, venne con un certo correttivo a rimediare alla conseguenza ora accennata, che lo Stato non sia abbastanza guarentito. Esso ha stabilito in quella legge che i membri del Consiglio comunale fossero responsabili in proprio ed in solido del ruolo dell'imposta diretta, finchè, o signori, nelle provincie napoletane dove il sistema proposto dall'onorevole Busacca è in parte applicato, che cosa succede? Succede che quando un esattore comunale riuscisse a fare un *deficit*, il Governo non perderebbe, pagherebbero in proprio i consiglieri comunali. Ma se i consiglieri comunali non avessero di che pagare? Allora il Governo perderebbe, e questa conseguenza la Camera non può dimenticare che verrebbe a falsare del tutto il principio su cui si fonda l'istituzione del Consiglio comunale.

Nelle provincie napoletane avviene questo fatto, che o i consiglieri comunali sono possidenti, ed allora, signori, se ne lavano le mani, non vogliono saperne di nomina di esattori, perchè non vogliono rispondere colle loro sostanze di quello che lo Stato può perdere;

o i consiglieri comunali sono nullatenenti, ed allora nominano di certo l'esattore, e poi le cose vadano come possono andare; ma intanto che cosa succede? Ne succede che l'istituzione stessa dei consiglieri comunali viene falsata, perchè molti, che potrebbero essere ottimi consiglieri, non accettano quella carica perchè non vogliono avere la responsabilità del fatto di una persona che non può avere la loro fiducia, e che per un caso o per l'altro può fare delle deficienze nelle casse pubbliche.

Dunque mi pare che con questi fatti che si sono replicati nelle provincie napoletane si può ben sostenere che non c'è garanzia per parte delle finanze, e che viene falsato il principio stesso su cui è fondata l'istituzione dei Consigli comunali.

Io dico, o signori, che il Consiglio comunale deve avere la piena, la più assoluta libertà, ma deve essere anche affatto indipendente da tutto ciò che può essere pressione governativa; e quando noi venissimo a fare dei consiglieri comunali altrettanti agenti governativi in fatto di riscossione d'imposte, allora la libertà comunale rimarrebbe un nome vuoto di senso.

Per questo dunque io credo che non sia possibile di accettare la proposta Busacca.

Ma vi ha di più. L'onorevole Busacca per ultima ragione è venuto a parlare della maggiore economia. E qui, o signori, è dove meno ancora posso essere con lui d'accordo, chè invece di economia avremo una maggiore spesa.

E qui io non fo delle ipotesi, parlo coi fatti alla mano. L'onorevole Busacca vorrà ammettermi che, quando esista un esattore per ogni mandamento il quale riscuota una certa quantità d'imposte dirette, questi può accontentarsi di un aggio minore dell'uno e mezzo per cento, od anche meno. In Piemonte si contentano di uno e quindici centesimi. Ora si aumenti pure l'importo dei ruoli, ma l'aggio non deve aumentare, perchè il lavoro è presso a poco lo stesso, il lavoro non dipende tanto dalla quantità delle somme versate quanto dal numero degli articoli che formano il ruolo. Tanto ci vuole fatica a fare venti mila ricevute le quali non vi diano che cento mila lire, quanto a farne venti mila che vi diano un mezzo milione.

Dunque vede l'onorevole Busacca che a misura che si viene a restringere il circolo nel quale si fa l'esazione si deve aumentare l'aggio, e quindi aumenta la spesa.

Se vuole l'onorevole Busacca può accertarsene andando a verificare come funziona il sistema da lui propugnato nelle provincie napoletane, e vedrà che quella legge stabilisce un aggio del tre e mezzo ed anche del quattro, secondo la diversità della somma, quindi a misura che la somma diminuisce, l'aggio aumenta; che nelle provincie napoletane, ogniqualvolta vi sono più comuni i quali vogliono eleggersi e si eleggono i loro esattori, allora aumenta la spesa per lo Stato; quindi invece i comuni che vogliono l'esattore diminuiscono ed aumenta il numero degli esattori mandamentali, allora la spesa diminuisce.

Questo risulta dai conti di amministrazione che io ho esaminati, ed è per questo che ne parlo.

Per questa ragione io credo che il sistema dell'onorevole Busacca sarebbe il peggiore di quanti si potessero adottare...

BUSACCA. Il mio sistema non ha che fare col Napolitano.

SANGUINETTI. Non è il napolitano nella forma, ma in sostanza è lo stesso, non essendovi altra diversità tranne questa, che nel suo sistema l'esazione è obbligatoria per comune, mentre nel Napolitano è facoltativa per comuni che la vogliono.

Diceva finalmente l'onorevole Busacca che gli esattori comunali presentano maggior comodo ai contribuenti. Questo è vero, ma vi provvede pure il nostro progetto, giacchè vi possono essere i collettori che devono fare il giro dei comuni, e se manca il collettore deve farlo lo stesso esattore mandamentale, come già succede in Piemonte. È dunque superata anche l'obiezione della maggior facilità offerta ai contribuenti. Io spero che l'onorevole Busacca prenderà atto di queste spiegazioni, e ritirerà il suo emendamento.

BUSACCA. Oh! questo no!

PRESIDENTE. Prima che la discussione proceda oltre, credo opportuno di avvertire la Camera come gli emendamenti proposti si distinguono in due ordini di idee che non si debbono insieme confondere, comechè informati a due distinti principii.

All'uno appartiene l'emendamento Panattoni, del quale do lettura:

« La riscossione delle tasse dirette, *ove i comuni non offrano di prenderla a loro carico*, sarà fatta da agenti dello Stato detti *esattori*, che ne assumono il carico a tutto loro rischio, e con l'obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'Amministrazione. »

A questo l'onorevole Cini propone un subemendamento, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole: *La riscossione delle tasse dirette ove i comuni*, queste altre: *o consorzi di comuni, ecc.*

L'altro ordine di idee è rappresentato dagli emendamenti degli onorevoli Alfieri d'Evandro e Rubieri, dell'onorevole Cocco e dell'onorevole Busacca.

Vede la Camera come l'emendamento e subemendamento Panattoni e Cini ammettono in certi casi gli esattori dello Stato, in conformità del progetto di legge; mentre gli emendamenti Rubieri, Cocco e Busacca non li ammettono; questa si è la differenza.

Quindi io crederei di invitare la Commissione a dare anzitutto il suo avviso su questi tre ultimi emendamenti, poscia la Camera a deliberare sopr'essi, comechè più radicali, e perciò i primi a votarsi, riservata così la discussione sull'emendamento e subemendamento degli onorevoli Panattoni e Cini.

In questo modo la posizione delle questioni si farebbe più netta, e la risoluzione loro riuscirebbe più semplice e più spedita. (*Segni di assenso*)

CATUCCI. Ho proposto anch'io un emendamento.

PRESIDENTE. È vero, c'è anche un emendamento dell'onorevole Catucci così concepito:

« Quando la riscossione dell'imposta fondiaria sarà fatta dai ricevitori del registro e bollo, che ne assumono il carico a tutto loro rischio, hanno obbligo di dare l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti. » (*Segni di dissenso*)

Anche cotesto, comechè informato ad un principio affatto diverso dagli altri, e radicale esso pure, vuol essere deliberato prima dell'emendamento e subemendamento Panattoni e Cini.

Il deputato Alfieri d'Evandro ha facoltà di parlare per isviluppare il suo emendamento.

ALFIERI D'EVANDRO. Io domando di poter rispondere al relatore quando avrà esposte le sue osservazioni sull'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe meglio che parlasse sin d'ora, giacchè la Commissione prima di dare il suo avviso sugli emendamenti, ha pur bisogno di sentire le osservazioni dei proponenti.

NISCO, relatore. Mi pare che l'onorevole Alfieri d'Evandro ha svolto ieri le ragioni per le quali ha proposto il suo emendamento. È una gara di economia di tempo, a cui spero che egli vorrà concorrere.

DE LUCA. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Nell'articolo 1° si stabilisce che vi siano esattori mandamentali; tuttavia non è detto nella legge che cosa si farà, quando non si troveranno esattori mandamentali cogli obblighi dell'inesatto per esatto, e con quelle cauzioni che esistono nella legge, e senza un largo e competente compenso. Questo non è per nulla difficile; credo anzi che moltissimi mandamenti rimarranno senza questi esattori.

Prego dunque l'onorevole ministro delle finanze di dire che cosa intenderà di fare, quando si verificasse questa circostanza.

SELLA, ministro per le finanze. La domanda fatta dall'onorevole De Luca mi permette d'indicare il modo col quale a parer mio si dovrà provvedere per trovare questi esattori, laddove non vi siano già come percettori, od in altro modo.

A me parrebbe di doversi adottare questo sistema, quello cioè di aprire una specie, non dirò d'asta pubblica, ma di licitazione in cui s'invitassero coloro i quali intendono concorrere a questo posto, a voler presentare la domanda e indicare l'aggio mediante cui sarebbero disposti ad accettare l'incarico.

Sulla presentazione delle domande che s'avrebbero in proposito, sarebbe facilissimo all'amministrazione fare la scelta.

Ecco il sistema col quale intenderei procedere.

L'onorevole De Luca mi pare che voglia qualche cosa di più. Egli domanda come s'intenda provvedere qualora, fatto questo invito, nessuno si presentasse a fare qualche offerta.

Mi pare che sia questo quello che chiede l'onorevole De Luca.

DE LUCA. Precisamente.

SELLA, ministro per le finanze. Ma egli m'insegna come in questo caso nelle provincie napoletane si deputava d'ufficio qualcuno....

NISCO. Un commissario.

SELLA, ministro per le finanze.... qualcuno il quale temporaneamente esercitasse questa funzione finchè non si fosse trovato chi volesse attendervi legalmente, a termini di legge.

DE LUCA. Se mi permette, signor presidente, farò una brevissima risposta, perchè quello che dice l'onorevole ministro in quanto alla delegazione di un commissario o di altro agente governativo, riferendosi alle leggi napoletane, non è perfettamente esatto. E quindi se volete, come pare, ricordare le leggi napoletane, le conseguenze sarebbero diverse.

Secondo queste leggi l'ufficio dell'esattore comunale nel regno di Napoli era obbligatorio. Il municipio proponeva una terna d'idonei cittadini, ed il Governo sceglieva fra essi l'esattore, il quale era obbligato ad assumere l'ufficio confertogli. Il municipio, o meglio i componenti il Consiglio municipale (allora detto decurionato), rimanevano coobbligati coll'esattore a garanzia del tesoro.

Era dunque obbligatorio questo servizio, ed i comuni che volevano esonerarsene dovevano farne domanda, ed era necessario che fossero in ciò concordi i comuni di un intiero mandamento. Ed in questo caso il Governo nominava i percettori (che oggi si direbbero esattori mandamentali), ed ai quali era dato l'incarico della esazione garantendone l'inesatto per esatto.

Tranne questo caso, il servizio dell'esattore era obbligatorio.

Io dico questo nell'interesse della finanza, nell'interesse dell'amministrazione, qualunque sia e qualunque potesse essere.

Quando in un comune o in un mandamento voi non troverete chi voglia assumere quest'incarico (e credete a me, si verificheranno moltissimi di questi casi), se voi mi dite di voler provvedere colle leggi napoletane, io vi rispondo che queste leggi non vi provvedono. Se mi dite che volete delegare un commissario, ciò sarà come in Lombardia, a mo' d'esempio, allorchè vi erano gli appalti, imperocchè in Lombardia il Governo, mancando gli appaltatori, provvedeva da sè, affidando la esazione ai maggiori possidenti del comune, i quali erano obbligati ad assumere quell'ufficio.

La legge che si propone presenta queste differenze riferendosi alle leggi napoletane, cioè che nel Napoletano la regola stava nell'ufficio dell'esattore comunale, e l'eccezione nell'esercizio del percettore od esattore mandamentale, e nella legge attuale la regola e l'eccezione sono nelle posizioni perfettamente inverse.

Ora, pel caso da me avvertito, nella presente legge non si provvede, ed è pur necessità a provvedere, se non vorrete dar luogo ad arbitrii o ad abusi.

Non provvedendo avverrà o l'arbitrio e l'illegalità del potere esecutivo, o la legale mancanza di riscossione.

Dunque mi riassumo dicendo provvedete, o col dichiarare a quali leggi vi riporterete per legalizzare il diritto di riscuotere le contribuzioni dirette, o coll'aggiungere, come sarebbe regolare, analoghe e positive disposizioni nel presente progetto di legge.

NISCO, relatore. Chiedo di parlare su questo incidente.

Io pregherei l'onorevole De Luca di occuparsi insieme colla Commissione e con me specialmente se non gli torna disagiata intorno al modo di provvedere a questo tale inconveniente che io convengo con lui essere possibile che avvenga.

Quindi se egli stima opportuno, noi ce ne potremo occupare insieme e stabilire con un articolo di legge il modo come il Governo debba provvedere al caso di questo inconveniente di cui ha fatto cenno l'onorevole De Luca, e in ciò, io credo, avremo il concorso anche dell'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Dunque rimarrebbe così inteso che si concerteranno tra loro e faranno una proposta d'accordo col signor ministro.

Intanto darò la parola all'onorevole Alfieri d'Evandro.

ALFIERI D'EVANDRO. Io non tratterò lungamente la Camera e dirò solo poche parole per completare lo svolgimento del nostro emendamento.

Bene fu detto che il nostro emendamento è il più radicale di tutti quelli che furono proposti alla legge; io lo credo il solo possibile ad essere adottato; in caso diverso bisogna andare all'idea della Commissione. Infatti esso sanziona l'ente comune invece che l'ente Stato. Se non volete il comune riconoscerete l'ingerenza dello Stato. Ogni altro sistema è un non senso ed io non potrei accettarlo: o tutto o nulla. Partendo da quest'ordine d'idee io non potrei accostarmi alla proposta dell'onorevole Panattoni; col suo emendamento si lascia facoltà ai comuni di nominare i propri esattori e diversamente saranno nominati dal Governo, la quale facoltà io la credo un'ibrida transazione la quale intralcerebbe gl'interessi dello Stato e non darebbe ai comuni tutta quella latitudine che sarebbe necessaria: infatti renderebbe instabile e dipendente dalla volontà personale di un Consiglio municipale e spesso delle piccole passioni che vi si agitano l'uso di una delle più grandi attribuzioni del comune che è quella delle attribuzioni nel suo territorio. La questione così s'impicciolisce. Se ci è diritto bisogna sanzionarlo intero, se non c'è, è inutile far concessioni. Inoltre io credo che potrebbe dare adito a una confusione di contabilità la quale potrebbe diventare pernicioso al comune ed allo Stato.

Si sono addotte molte ragioni per combattere la nostra idea di riconoscere nell'ente comune la facoltà di esigere le imposte dirette per conto dello Stato. Io non ritornerò sulla discussione generale per difendere il sistema che si contiene nel proposto emendamento, avendolo io svolto dal lato politico e l'onorevole Rubieri dal finanziario. Credo più opportuno fare una breve disamina delle difficoltà che ci furono opposte.

Si è detto: il comune in Italia non è abbastanza solido in ogni provincia per assumere questa riscossione.

Io credo che non bisogna estendersi sulla solidità più o meno grande che c'è nella costituzione dei comuni.

La questione sta in questo: il comune in Italia è abbastanza solido per avere l'incarico di far questa percezione? Se poi qualche cosa manca al comune per la sua completa solidità non è questione da farsi. Ristretta in questi termini la questione che poneva l'onorevole Nisco, se mal non ricordo, mi pare che vi sia tutta la ragione per dire: in Italia il comune è abbastanza solido per assumere quest'impegno.

Infatti nel Napolitano il comune aveva quest'attribuzione, nella Toscana l'aveva del pari, nella stessa Lombardia, se togliete la questione di forma, è sempre il comune che si presenta per far l'esazione. V'era bensì appalto, ma era sempre il comune che provvedeva. In Italia dunque, per la maggioranza dei comuni, esiste questo diritto, ed essi ne sono tenerissimi; tolti nel Napolitano i municipi che rinunciarono a valersene, sono in grande minoranza. Laonde invece di addivepire ad un sistema di transazione, come chiamava l'onorevole Allievi il sistema della Commissione, è meglio ricorrere al sistema che è più preponderante in Italia, che esiste nella maggior sua parte.

A queste mie osservazioni sembrami che non si sia fatta alcuna risposta. L'onorevole Sanguinetti poneva innanzi due altre obiezioni. Egli diceva che non abbiamo garanzia quando abbiamo la garanzia collettiva del comune per esigere le imposte dello Stato. L'idea dell'onorevole Sanguinetti non mi par troppo giusta. Tutti i corpi morali hanno una garanzia in se stessi nella propria esistenza. Se questo non fosse vero, in ragione proporzionale lo Stato non avrebbe alcuna garanzia da dare ai suoi creditori; lo Stato è immortale, lo è del pari il comune, e lo sono in tutte le forme che ne costituiscono la fisionomia complessa, compresa l'economica. La questione sta nel trovare i mezzi per rendere effettiva la garanzia in parola. Se il comune non muore, non muore naturalmente il suo credito; essendoci il credito, la garanzia c'è, sia nei grandi corpi politici, sia nei piccoli, quali sono i comuni.

Diceva l'onorevole Sanguinetti: l'aggio che si dovrà attribuire ai comuni per le esazioni comunali aumenterà in proporzione dell'esilità dell'introito.

Questa sarebbe una ragione laddove si trattasse di dare ad aggio le esazioni dei comuni, ma nel nostro sistema non si tratta punto di questo.

Si è pur detto: il comune sarà impacciato con queste attribuzioni che gli si vogliono dare, il comune ha tante altre cose a fare, lo Stato esiga quel che riguarda lo Stato, il comune quel che riguarda il comune.

Credo che l'idea sia erronea: credo anzi che io non posso nemmeno combatterlo se non si risponde, il che non si è fatto, ad una delle più gravi quistioni che ho

sollevate: oltre della fiscale ci è qui una quistione di giurisdizione, il primo dominio territoriale è quello del comune. Bisogna dunque riconoscere questo diritto che ha il comune di esigere le imposte dirette, le quali sono un *fixé* al suolo.

Opd'è che per questa ragione, e perchè non ho sentito combattute molto gravemente le osservazioni che si sono fatte per sostenere il diritto dei comuni all'esazione delle imposte dirette, e che d'altronde non ci è poi sistema in cui non ci siano degli inconvenienti, io credo sia necessario che la Camera faccia buon viso alla mia proposta, la quale è sola radicale e netta.

In ogni modo l'averla sollevata varrà per voi come una protesta in favore dei diritti del municipio contro gli accentramenti eccessivi dello Stato. Se fosse scartata non ci rimarrebbe che avvicinarci al sentimento della Commissione.

SELLA, ministro delle finanze. Io mi limiterò a considerare i tre emendamenti, i quali, come giustamente accennava l'onorevole presidente, sono informati allo stesso concetto: quello dell'onorevole Busacca, quello degli onorevoli Rubieri e Alfieri d'Evandro ed il terzo quello dell'onorevole Cocco.

Concetto di questi emendamenti è che si impone per legge l'obbligo ai comuni di riscuotere le imposte dirette per lo Stato.

Ebbene, posta la questione in questi termini, io non esito a dichiararmi intieramente contrario a questo sistema d'imporre per legge ai comuni un obbligo di questa fatta.

Io separo adesso intieramente la questione quale era stata posta dagli onorevoli Panattoni e Cini, imperocchè essi chiedevano soltanto che fosse fatta facoltà a quei comuni che volessero incaricarsi della riscossione dell'imposta di assumere quest'incarico; come la Camera vede, questa questione è diversa dall'altra che è portata innanzi dai tre emendamenti che ho testè indicati.

Posta così la questione, pare a me che la Camera non debba esitare a prendere un partito recisamente contrario al concetto di questi tre emendamenti.

Infatti, o signori, il comune è anzitutto organizzato per far certi servizi più propriamente comunali nell'interesse dei comunisti stessi. Ora volete voi adottare questo principio di farne uno strumento di finanza, un agente del fisco, ed imporre in tutti i casi a questi comuni di sobbarcarsi a quest'incarico?

Ma si dice: quando l'imposta sarà pagata in questo modo sarà più simpatica. Io credo che l'imposta comunque pagata in un modo o in un altro, non sarà mai simpatica. Certo io convengo che quando si tratti di un'imposta mite, di un'imposta stabilita da gran tempo, la quale sia penetrata nelle abitudini della popolazione, la si paghi senza tanti sconceri, senza molte osservazioni; ma allorquando l'imposta si debbe accrescere notevolmente, allorquando le imposte dirette subiscono una modificazione così radicale qual è quella di oggidì in presso che tutto il regno, coll'aggiunta

dell'imposta sulla ricchezza mobile, la cosa è ben diversa. Nè io so poi come si osi proporre, nell'interesse dei comuni, di addossar loro per legge l'obbligo della esazione di coteste imposte.

Noi parliamo sempre di voler svincolare i comuni e le provincie, di renderli autonomi in guisa che possano svolgersi nella loro vita; ed ora che si presenta una questione così importante come questa della riscossione delle imposte dirette, perchè si vorrebbe obbligare i comuni a prendersi questo carico, a diventare in questa occasione agenti del fisco? Io credo che questo in alcun modo non convenga ai comuni.

L'onorevole Sanguinetti diceva testè: e se il comune si rifiuta?

Questa osservazione non parve che a prima giunta fosse molto favorevolmente accolta.

Capisco anch'io che coloro i quali hanno l'abitudine secolare di veder il comune regolarmente a riscuotere, non forse con tutta puntualità, ma in fin de' conti in modo che il comune finisce per pagare allo Stato questa imposta (la puntualità lascia anche a desiderare), capisco anch'io che costoro abbiano reclamato contro la osservazione dell'onorevole Sanguinetti.

Ma quando si tratta di portare innanzi imposte nuove: supponete una divergenza (e voi vedete quali questionj si sieno sollevate nella ripartizione dei contingenti d'imposta sulla ricchezza mobile), supponete un comune cospicuo, il quale sia onestamente convinto che fuor di dubbio gli sia stato imposto un contingente troppo grave e si rifiuti. E questo caso si può presentare; mi rinerisce anzi di dover dire che il caso si è presentato. (*Si ride*)

Io potrei citare un municipio molto cospicuo, il quale in occasione della ripartizione del canone gabellario, si è rifiutato di pagare quest'imposta, credendo in buona fede di essere stato troppo gravato. Era allora ministro delle finanze un personaggio che certo sa farsi rispettare, e non lo prenderà per un'adulazione, l'onorevole mio collega il ministro per l'interno (*Si ride*): era presidente del Consiglio il conte di Cavour, ma tuttavia il canone gabellario non fu pagato come era stato determinato dal Parlamento, e si dovette più tardi modificare il primo riparto.

Supponete poi, o signori, che in mezzo a queste considerazioni meramente finanziarie, vi fosse anche una questione politica per cui un comune credesse di dover rifiutare l'imposta. Credete voi che sia cosa così facile il far pagare un comune cospicuo quando si rifiutasse? Bisogna preveder tutto, allorchando si vuole stabilire per legge ai comuni un onere così grave come certo sarebbe quello della riscossione delle imposte dirette, soprattutto alla vigilia di aggravarle di tanto.

L'onorevole Busacca ha citato un precedente, ed è quello della riscossione del dazio-consumo ed ha detto: il Parlamento, in una recente circostanza, che cosa ha fatto? Ha stabilito nella legge del dazio di consumo che fosse fatta facoltà ai comuni che volessero incaricarsi della riscossione di questo dazio, di addossarselo.

Mi permetta l'onorevole Busacca, la legge ha fatta facoltà, ma in tutti i casi non ha mica imposto l'obbligo ai comuni di andare a riscuotere essi il dazio per conto dello Stato.

E poi si è fatta facoltà ai comuni di divenire essi appaltatori delle imposte e di convenire in una data somma, la qual cosa è ben diversa da quello che è l'oggetto di questa legge; imperocchè, quando si fosse trattato, per esempio, di fissare *a priori*, per legge, un dato contingente d'imposta relativa al dazio di consumo ai comuni, la questione sarebbe stata ben diversa. Ma del resto, anche posta la questione su questo terreno, se l'onorevole Busacca crede si abbia tanta ragione d'essere soddisfatti di questa parte della legge per ciò che riguarda l'esattezza della riscossione, io non avrei che a leggergli qualche indicazione che aveva appunto fatto cercare in questo punto quando udiva l'onorevole Busacca vantare cotanto il sistema della legge del dazio di consumo. Parecchi comuni dichiararono di voler convenire collo Stato nelle somme che loro erano state proposte; ma poi all'atto pratico vi furono cinquantaquattro comuni i quali vi si rifiutarono; di modo che l'amministrazione, che aveva contato sopra questo sistema di riscossione, si trovò interamente disarmata.

La somma complessiva, che si doveva pagare nei mesi di settembre e di ottobre dai comuni abbuonati era di 3,424,000 lire; il riscosso fu invece di 1,099,000 lire: un terzo.

Se l'onorevole Busacca crede che l'amministrazione delle finanze sia molto soddisfatta di questo sistema, certamente egli s'illude; ma sono sicuro che neppure egli trova molto soddisfacente questo risultato.

Sarei più di ogni altro scortese, direi quasi ingiusto, nel dubitare dei comuni in questi momenti in cui diedero così splendido esempio di sacrifici a pro della finanza; io per conseguenza non sono mosso, nel fare questa osservazione, da questioni di diffidenza; ma egli è, o signori, che bisogna pensare a tutte le contingenze possibili prima di andare a stabilire per legge sopra il comune un onere di questa fatta, come lo si propone.

Io poi ho ancora un'osservazione a fare, ma non isponderò molte parole, perchè mi parrebbe veramente abusare della pazienza della Camera se mi facessi diffusamente a provare ciò che mi sembra per sè evidente.

Io capisco come i nostri colleghi delle provincie toscane sostengano il sistema della riscossione fatta per mezzo dei comuni, lo capisco perchè hanno l'abitudine di vederlo bene esercitato; ma l'intendo soprattutto, perchè i comuni toscani hanno una popolazione assai notevole.

Dico di più; se l'Italia fosse costituita, per ciò che riguarda i comuni, come la Toscana, forse la Commissione, e forse io stesso, invece di proporvi un esattore mandamentale, vi avremmo proposto un esattore comunale.

Volete sapere, o signori... (*Conversazioni*)

Pregherei di fare attenzione, perchè è questione molto importante.

Non nascondo che, se la Camera si lasciasse trascinare ad accettare questo principio di obbligare per legge i comuni ad incaricarsi di questo ufficio d'esazione, farebbe un passo che io riterrei molto grave e non poco nocivo, non esito a dirlo, alla pubblica finanza.

Adunque la Toscana, che si cita con ragione a modello nella riscossione rispetto al rimanente del regno, con una popolazione di 1,826,000 abitanti, quanti comuni ha? 246 comuni; la provincia di Como, con una popolazione di 457,000 abitanti, cioè meno del quarto, sapete quanti comuni ha? 525, più del doppio.

Ma, signori, il comune toscano è analogo al comune di Como? Io conosco dei comuni i quali hanno 60, 70 abitanti; bisogna conoscerli questi comuni, bisogna sapere che cosa sono, per vedere, mi si perdoni l'espressione, l'assurdità di un sistema che imponesse loro l'obbligo d'un esattore comunale.

Se dappertutto il comune fosse così ampio, così costituito com'è in Toscana, si potrebbe benissimo ammettere questo principio dell'esattore comunale; ma nel comune com'è costituito nelle altre parti del regno è assolutamente, a mio parere, impossibile l'accettare questo principio.

Quindi è che io conchiudo pregando la Camera a voler differire l'esame della questione come fu posta dagli onorevoli Panattoni e Cini, imperocchè è una questione diversa; ma a voler intanto recisamente respingere i tre emendamenti degli onorevoli Busacca, Alfieri d'Evandro e Rubieri, e quello dell'onorevole Cocco, perchè sarebbe l'adozione di un principio che io crederci pernicioso ai comuni stessi, che noi vogliamo rendere autonomi, ed in certo modo indipendenti dallo Stato: pernicioso poi essenzialmente alla finanza pubblica, imperocchè, se il vocabolo *comuni* è lo stesso in tutte le parti del regno, in varie di esse è una cosa essenzialmente diversa.

Dall'onorevole Catucci fu proposto un altro emendamento, ma alla sua lettura la Camera ha fatte certe esclamazioni che non erano certamente di favore.

L'onorevole Catucci propone che la riscossione delle imposte sia affidata ai ricevitori di registro e bollo.

Io lo dico francamente, è impossibile che un uomo faccia tutti i mestieri, ed un ricevitore di registro e bollo, che ha da attendere alle complicate funzioni del suo ufficio, non potrà mai attendere ad un tempo alla riscossione delle imposte. Il mio predecessore ebbe già ad affidar loro il gravissimo incarico dell'applicazione della ricchezza mobile, quindi a me pare assolutamente impossibile affidar loro altre funzioni.

Perciò io mi oppongo ricisamente all'adozione di questo emendamento.

SINEO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Vedo registrato nell'ordine del giorno il progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci pel primo trimestre del 1865; domanderei se debba aver luogo oggi questa discussione.

PRESIDENTE. Non avrà luogo oggi, non essendo ancora distribuita la relazione.

Pregherei la Commissione a voler dare il suo avviso sopra i tre emendamenti di cui ho dato lettura.

NISCO, relatore. Dopo quello che ha detto l'onorevole Sanguinetti, membro della Commissione, e quello che ha soggiunto l'onorevole ministro, poco mi resta a dire in confutazione de' proposti emendamenti.

L'emendamento proposto all'articolo 1 dall'onorevole Cocco trova la sua confutazione nell'articolo 4, in cui è stabilito che i consiglieri comunali sono obbligati per la riscossione di queste imposte.

Se questo sia un beneficio, un desiderio per le provincie meridionali, a cui egli appartiene, ed in nome delle quali egli parla, io lo lascio giudicare dalla Camera e dai miei colleghi.

In quanto poi alle cose dette dall'onorevole Busacca, io non ho che ad aggiungere questa breve considerazione, che cioè per quel che riflette l'economia del sistema, la Commissione a pagina 30 trattò completamente quanto doveva essere l'aggio a darsi agli esattori mandamentali, e faceva quindi una tabella nella quale la media era l'uno per cento. Ma riflettendo che non voleva suggerire economie, lasciava al ministro delle finanze il merito di restringere il saggio ad una media al disotto del due per cento. Quindi da questo soltanto si rileva che il sistema della Commissione ha anche il vantaggio dell'economia.

Quanto a quello che ha detto l'onorevole Alfieri d'Evandro che il comune è immortale, qui non si tratta di immortalità, si tratta di pagare.

Il comune sarà immortale, ma noi abbiamo bisogno che alla scadenza si paghi, e l'esigere alla scadenza è molto difficile.

Quindi la Commissione non accetta gli emendamenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'emendamento più radicale, come ho detto...

ALFIERI D'EVANDRO. Domando la parola per un fatto personale.

Quando ho detto che il comune è immortale, io non ho voluto dire soltanto una frase poetica, ho detto che la garanzia c'era nel comune stesso, e ripeto seriamente l'argomento: non è cosa facile combattere un argomento con una barzelletta.

PRESIDENTE. Il primo dunque è quello dei deputati Alfieri d'Evandro e Rubieri.

Ne darò lettura:

« La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da ciascun comune sotto la sua responsabilità collettiva e per mezzo di agenti detti *esattori*, eleggibili per triennio, assumendosi il carico a tutto rischio e pericolo e con obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

Interrogo la Camera se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto a partito.

(È rigettato.)

Viene l'emendamento Cocco:

« La riscossione delle imposte dirette sarà fatta da agenti del comune, detti *esattori*, che per ciascun comune ne assumono il carico a tutto loro rischio, e con l'obbligo di dare lo inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

BUSACCA. Domando la parola.

Non essendo stato approvato l'emendamento Alfieri d'Evandro, e siccome il mio, press'a poco, era identico, lo ritiro per risparmiarne una votazione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Catucci:

« La riscossione della imposta fondiaria sarà fatta dai ricevitori del registro e bollo che ne assumono il carico a tutto loro rischio e con obbligo di dare l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Dunque, al ripigliare della seduta, si tratterà dell'emendamento Panattoni e subemendamento Cini. Resta a vedere quando si dovrà ricominciare.

SELLA, ministro per le finanze. Per parte mia, sono a momenti chiamato in altro recinto, dove ho un impegno fin dallo scorso martedì, al quale non posso in alcun modo mancare. Domani sarò agli ordini della Camera.

NISCO, relatore. E questa sera alle otto?

SELLA, ministro per le finanze. Salvo quest'oggi, io sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Se il signor ministro crede d'aver tempo, possiamo andar avanti nell'esame dell'emendamento Panattoni.

SELLA, ministro per le finanze. Mi duole, ma confesso di non aver tempo, perchè ho un impegno al quale non posso mancare.

Se dunque s'intavola una discussione, sarei obbligato ad interromperla...

Voci. Ai voti! ai voti!

SELLA, ministro per le finanze. Se la Camera ritiene la discussione abbastanza matura (*Sì! sì!*) perchè si possa votare anche sugli altri emendamenti (*Sì! sì!*), tanto meglio.

PRESIDENTE. Ora dunque la Camera è invitata a deliberare sull'emendamento Panattoni e sul subemendamento Cini.

Il deputato Panattoni accetterebbe il subemendamento Cini? In tal caso se ne farebbe un solo articolo, una sola proposta.

PANATTONI. Non ho ragione di oppormi; ma domanderei se la Camera credesse di permettermi qualche schiarimento sul mio emendamento.

Voci. No! no! (*Segni d'impazienza*)

PANATTONI. Pare che la Camera preferisca di venir più presto ai voti, ed io, che ho fiducia nel di lei intendimento, volentieri rinunzio a dir qualsiasi parola, reputando che basti il già detto.

PRESIDENTE. Accetta dunque il subemendamento Cini?

PANATTONI. Sì.

PRESIDENTE. In questo modo dunque il subemendamento Cini verrebbe a far parte dell'emendamento Panattoni.

PANATTONI. Domando però la divisione.

PRESIDENTE. Si farà la divisione.

Intanto leggo l'emendamento Panattoni col subemendamento Cini:

« La riscossione delle tasse dirette, ove i comuni, o consorzi di comuni, non offrano di prenderla a loro carico, sarà fatta da agenti dello Stato detti esattori, che ne assumono il carico a tutto loro rischio, e coll'obbligo di dare l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli ricevuti dall'amministrazione. »

Questo è l'emendamento Panattoni-Cini. Lo metto ai voti per divisione.

CINI. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Vedo che la Camera non desidera che si faccia discussione su questo emendamento. Quanto a me, rinuncio volentieri alla parola. Confesso che la sorte dell'emendamento, non potendo spiegare le ragioni per cui è stato presentato, corre dei rischi. Sia pure. Per altro, pregherei l'onorevole Panattoni di non chiedere la divisione, in quanto che io considero il mio subemendamento come una parte sostanziale dell'emendamento stesso.

Mi conceda la Camera di dire una sola parola per giustificare la mia proposizione.

Siccome una delle obiezioni più forti che è stata fatta è quella che in alcune provincie vi sono dei comuni molto piccoli, ai quali sarebbe impossibile prendere a loro carico l'esazione delle imposte dirette, così io ho introdotta la frase *consorzi di comuni*, appunto per dare a questi comuni piccoli il mezzo di unirsi tra loro e prendere insieme l'esazione delle imposte, cosa che mi viene assicurato venga fatta in Lombardia da molti comuni.

Pregherei quindi l'onorevole Panattoni ad accettare questo mio subemendamento senza insistere sulla divisione, inquantochè mi pare che esso sia il complemento della sua proposta.

Rinunzio al dire alcune altre cose che mi parevano utili per ispiegare il mio concetto.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola per fare un'osservazione agli onorevoli Panattoni e Cini.

Scopo evidente dei loro emendamenti è questo: che là dove i comuni e (aggiunge l'onorevole Cini) i consorzi di comuni vogliano incaricarsi essi stessi della riscossione dell'imposta, sia fatta loro facoltà di soddisfare a questo desiderio. Ma poi colla loro proposta

essi non prevedono il caso in cui, qualora essi non abbiano questo desiderio, si debba ammettere l'esattore mandamentale.

La legge napoletana dava facoltà ai comuni di nominarsi l'esattore, ma quando i comuni non volevano addivenire a questa nomina, stabiliva che vi fosse un percettore per ogni mandamento.

A tutto questo non provvedono le proposte degli onorevoli Panattoni e Cini. Essi non si occupano del caso in cui i comuni non si valessero di questa facoltà, e per molti luoghi certo questo sarà il caso che si dovrà ritenere più frequente, perchè i comuni sono tanto piccoli che non potranno addossarsi questo carico.

Quando essi convenissero in questa sentenza, si potrebbe fare questa espressa riserva, che non s'intenda pregiudicata la questione coll'adozione dell'articolo quale è proposto dalla Commissione, perocchè questo articolo dice che la riscossione si fa da esattori nominati per mandamenti; ma è questa soltanto una regola generale, tant'è che havvi un altro articolo il quale permette di riunire in un solo più mandamenti, quando questi sieno troppo piccoli.

Di più, io mi proponeva di sottoporre alla Camera un emendamento di cui aveva già fatto cenno alla Commissione, e per cui, allorquando un comune comprenda più mandamenti, come succede nelle città più popolose, sia fatta facoltà di riunire più mandamenti insieme, allora anche in quell'occasione potrebbesi, come emendamento, considerare questo caso speciale contemplato dagli onorevoli Panattoni e Cini.

Quindi è che se gli onorevoli preopinanti convenissero in questa sentenza, si potrebbe votare l'articolo 1, e poi non vi sarebbe più ragione per ora di continuare nella discussione di questa legge, imperocchè la Camera, come massima generale, avrebbe adottato il sistema dell'esattore mandamentale, poi, d'accordo colla Commissione, io mi farei un dovere di continuare i nostri studi in proposito e di rassegnare poi al riconvocarsi della Camera un disegno di legge cogli emendamenti che ci saranno forniti dalla presente discussione.

CINI. Le parole del ministro mi fanno sperare che rimanga inutile una domanda che volevo fargli, ed era se egli fosse disposto ad accettare l'emendamento: quanto a me, se egli è disposto ad accettarlo, io lo sono pure ad accogliere la sua proposizione ed andare ai voti sull'articolo 1.

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Cini mi pare che voglia mercanteggiare un po' troppo. (*Si ride*) Dal punto che io gli offro semplicemente che non si pregiudichi la questione alla quale egli tiene, mi pare che l'onorevole Cini possa accettare senz'altro questo partito.

Voci. Ai voti! ai voti!

PANATTONI. Quando io ho chiesto la divisione, io l'ho fatto con intenzione benevola, cioè, per dar luogo ad apprezzare l'aggiunta proposta dall'onorevole Cini. Ma ora che egli stima poter raccogliere maggior numero di voti in favore del mio emendamento, con quel-

l'aggiunta di cui egli ha dato ragione, io non ho nessun motivo per insistere nella divisione domandata.

Quanto però al sistema del signor ministro, bisogna che io parli chiaro, soglio esser franco e cogli amici e coi contraddittori. O il ministro ha in animo di opporsi, e dobbiamo addirittura esaurire la questione; o il ministro accetta in massima il mio concetto per studiarlo successivamente, ed a questo scopo desidero che non insistiamo per la votazione e che attendiamo di sentire il modo con cui egli concilierà il nostro concetto colla economia della legge, ed allora io sono perfettamente d'accordo, perchè nel mio discorso di ieri ho già detto che sperava si trovasse modo per mettere d'accordo colla legge il nostro concetto. Pertanto devo pregare il signor ministro a non obbligarmi a rimanere in assoluta incertezza su questo proposito, facendo accettare il primo articolo senza averci incoraggiati con qualche discreta dichiarazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Panattoni non accetta la proposta del signor ministro, la quale consiste in ciò che, lasciata impregiudicata la questione rappresentata dal suo emendamento, voti l'articolo primo del progetto ministeriale.

SELLA, ministro per le finanze. Gli onorevoli Cini e Panattoni debbono intendere che l'argomento va un tantino studiato.

Una voce. Si sospenda.

SELLA, ministro per le finanze. Domando perdono: v'è una questione intorno alla quale bisogna pure che la Camera prenda una decisione. Bisogna vedere se la Camera voglia o no gli esattori mandamentali.

Che cosa domando io? Che la Camera lasci impregiudicati i casi particolari ai quali si riferiscono gli onorevoli Cini e Panattoni, ed al principio di gennaio, quando avremo completati gli studi, si potrà con più maturità di consiglio prendere un partito a questo riguardo.

Domando adunque la votazione sull'articolo 1° che riguarda gli esattori mandamentali. Del resto, se gli onorevoli Cini e Panattoni credono che la Camera debba fin d'ora rendere il partito a questo riguardo, non ho a far altro che a pregare la Camera di non accettare il loro emendamento.

LA PORTA. Mi uniformo alle ultime parole del signor ministro, e domando che la Camera decida su questo emendamento, perchè esso contiene non una questione particolare, ma il principio generale di un sistema che scalzerebbe il controprogetto della Commissione.

Chiedo che la Camera oggi stesso voti su questo emendamento, salva poi la facoltà, pei casi particolari, d'introdurre emendamenti alla legge; ma il principio generale chiedo che la Camera oggi stesso lo respinga.

Domando adunque il voto sull'emendamento Panattoni e Cini.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Cini per una dichiarazione.

CINI. Se ho bene inteso la proposta del signor ministro, egli desidera che si voti l'articolo 1° promettendo di prender dopo in considerazione, d'accordo colla Commissione, la proposta contenuta nell'emendamento Panattoni e mio. Ma siccome la votazione dell'articolo 1° non solamente rende superfluo, ma esclude il senso del nostro emendamento, io non posso accettare questo sistema. Non è per mercanteggiare col signor ministro, ma per non fare un affare a occhi chiusi ch'io non posso ammettere che il signor ministro faccia accettare dalla Camera un principio, il quale esclude quello che io sostengo. Perciò, seguendo anche le prescrizioni del regolamento, o l'emendamento da noi proposto viene messo ai voti innanzi all'articolo, o si sospenda la votazione e dell'articolo e dell'emendamento.

Non vedo che la Camera possa logicamente procedere in diverso modo.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni non insiste per la divisione?

PANATTONI. No, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Dunque si tratta ora di mettere ai voti questo emendamento; esso è così concepito:

« Art. 1° La riscossione delle tasse dirette, *ove i comuni o consorzi di comuni non offrano di prenderla a loro carico*, sarà fatta da agenti dello Stato, detti *esattori*, che ne assumono il carico a tutto loro rischio e coll'obbligo di dar l'inesatto per esatto in conformità dei ruoli spediti dall'amministrazione. »

Interrogo la Camera se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto a partito.

(Fatta prova e controprova, è rigettato.)

Ora si passa alla votazione dell'articolo 1°.

MINGHETTI. Ciò non toglie però che il Ministero e la Commissione non si riservino di studiare la questione.

SELLA, ministro per le finanze. Certamente; io non vengo meno all'impegno che ho preso di esaminare tale questione.

LA PORTA. Non vorrei che fosse interpretato il voto della Camera diversamente da quello che dovrebbe essere.

Essa ha respinto l'emendamento Panattoni e Cini. perchè esso racchiudeva un principio generale.

Il ministro e la Camera restano liberi di proporre ai diversi articoli le modificazioni che crederanno migliori ma rimane inteso che non si potrà ritornare sul principio generale.

NISCO, relatore. Certamente è così.

PRESIDENTE. È questa una questione inammissibile.

Metto a partito l'articolo 1°.

(È approvato.)

Ora inviterei la Camera a riunirsi di nuovo, dopo un'ora di riposo.

Preme che si votino a scrutinio segreto i due progetti di legge:

Proroga di termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria;

Proroga di alcuni articoli della legge per la repressione del brigantaggio.

Oggi si discuterebbe il progetto di legge portante modificazioni della legge sulle pensioni militari dell'esercito di terra, e così si voterebbero poi assieme tutti e tre i progetti di legge.

(La seduta è sospesa alle ore 2.)

La seduta è ripresa alle ore 3 1/4 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Nisco, obbligato a partire per infermità di suo figlio, chiede un congedo di otto giorni.

(È accordato.)

Annuncio alla Camera che l'onorevole Macchi ha presentato un progetto di legge, il quale sarà trasmesso agli uffici, a tenore del regolamento.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per modificazioni alla tabella delle pensioni militari annessa alla legge del 27 giugno 1850 e nuove modificazioni intorno alle pensioni stesse.

Prego l'onorevole ministro della guerra di dire se accetta le proposte della Commissione.

PETITI, ministro per la guerra. Accetto il progetto proposto dalla Commissione, riservandomi soltanto di chiedere alcune variazioni quando si discuteranno gli articoli.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli, e sono approvati senza discussione i seguenti quattro):

« Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro, annessa alla legge del 27 giugno 1850, saranno sostituite quelle unite alla presente legge.

« Art. 2. I militari non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'articolo 2 di detta legge, se, oltre all'aver prestato gli anni di servizio da questo richiesti, non avranno compiuto l'età:

« I generali d'armata e luogotenenti generali di 60 anni;

« I maggiori generali di 55;

« Gli ufficiali superiori di 52;

« I capitani di 50;

« Gli ufficiali subalterni di 48;

« I militari di bassa forza di 45.

« Art. 3. I militari che dopo 25 anni di servizio di-

venissero per infermità inabili a continuarlo, od a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'articolo precedente.

« La pensione di ritiro per gli uffiziali di cui tratta il primo alinea dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1850, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà in questi casi eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro quanti sono gli anni di servizio prestati.

« Art. 4. Il Governo conserverà la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni stabilite dal sopracitato articolo 2 della legge 27 giugno 1850. In questo caso però il giubilato avrà diritto di conoscerne i motivi.

« Art. 5. I militari che fanno attualmente parte dell'esercito avranno diritto a computarsi loro i servizi e le campagne sia in eserciti regolari esteri, sia in quelli dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi, e che sia loro tenuto conto degli anni nei quali il servizio fosse stato interrotto per ragione meramente politica italiana. »

PETITTI, ministro per la guerra. Con rincrescimento mi trovo alquanto in disaccordo colla Commissione intorno a quest'articolo.

Perchè la Camera comprenda in che stia la diversità del mio modo di vedere da quello della Commissione, è d'uopo ch'io le esponga come appena nella Commissione stessa si discorse intorno alla convenienza di introdurre in questa legge un provvedimento col quale si calcolassero i servizi e le campagne fatte per l'indipendenza d'Italia, io studiai la questione, e, riconoscendo giusto che quei servizi e quelle campagne fossero calcolate nella giubilazione, compilai io stesso la prima parte dell'articolo che è ora in discussione e la presentai alla Commissione.

La Commissione non si contentò della mia proposta e vi aggiunse le seguenti parole: « e che sia loro tenuto conto degli anni nei quali il servizio fosse stato interrotto per ragione meramente politica italiana, » delle quali mi diede alla sua volta comunicazione.

Con quest'aggiunta, tutti i militari dell'esercito che avessero preso parte ad una delle campagne per l'indipendenza d'Italia negli anni 1848 e 1849, e che avessero abbandonato dopo di queste il servizio per riprenderlo più tardi, avrebbero diritto che gli anni d'interruzione fossero loro calcolati nella giubilazione come se avessero prestato effettivo servizio.

Io riconobbi tosto che non pochi di quelli a cui sarebbe applicabile questo provvedimento lo meritano.

LONGO. Domando la parola.

PETITTI, ministro per la guerra. Ciò nullameno, mi riservai di fare degli studi per riconoscere quali ne sarebbero le conseguenze. Io feci porre tosto mano alla ricerca di tutti gli uffiziali dell'esercito che si trovano in condizione di fruire dei vantaggi di quest'aggiunta, quando

fosse adottata, onde vedere quale ne sia il numero e per quali titoli ne godrebbero.

Il tempo ch'ebbi per questo lavoro fu però tanto breve che riuscì impossibile di mandarlo a termine.

Da quello che si è fatto, si è riconosciuto che tanti e così diversi sono i casi che si presentano, che io non sono in grado di poter dire che coll'adozione di un provvedimento tanto generale non ne avvenga per avventura qualche inconveniente.

Io non respingo pertanto il principio, dichiaro solo che non sono in grado ora di dire con pieno convincimento se l'applicazione di questo principio debba farsi coll'articolo che è proposto.

Io intendo di continuare il lavoro, e quando avrò riconosciuto quanti sono gl'individui ai quali questa disposizione sarebbe applicata, e li avrò classificati accuratamente a seconda dei maggiori o minori titoli che hanno a questo favore, presenterò alla Camera un progetto di legge col quale otterrò il risultato che si propone la Commissione, solo che questo sarà il frutto di maturo studio, ed eviterà gl'inconvenienti che potrebbero per avventura derivare dall'adozione della proposta della Commissione, la quale, a mio avviso, non può essere abbastanza ponderata.

A dir vero il provvedimento in discorso non è nuovo dacchè esistono leggi e decreti mediante i quali i compromessi politici degli antichi Stati di Lombardia e del Veneto, di Napoli e di Sicilia furono ammessi a computare nelle loro giubilazioni gli anni d'interruzione forzata che ebbero nei loro servizi. Ma questi provvedimenti non fecero mai parte di leggi organiche e fecero sempre oggetto di disposizioni speciali, di modo che anche sotto questo rispetto io credo molto meglio il partito che io propongo, vale a dire che emani a suo tempo un provvedimento speciale e quando la materia sia bene studiata, anzichè quello proposto dalla Commissione di votar subito un'aggiunta all'articolo in discussione, la quale aggiunta, come già dissi, non mi sembra maturata abbastanza.

PRESIDENTE. Il deputato Longo ha la parola.

LONGO. Certamente la Commissione riconosce di molto peso la considerazione dall'onorevole ministro esposta, che simili disposizioni furono sempre oggetto di provvedimenti speciali. Tuttavia dopo lungo esame (ed è questo il punto che più la occupò, come quello che presentava veramente delle difficoltà) essa credette non essere giusto che una legge si presentasse, costituito il regno d'Italia, formato l'esercito italiano, nella quale individui i quali hanno servito l'Italia, forse meglio di tanti altri che dopo di aver combattuto contro l'Italia le si unirono il giorno dopo la vittoria, venissero considerati diversamente dagli altri.

Quando si parlò di questo nella Commissione il Ministero disse di voler studiare la questione ed esaminare l'effetto che sulla finanza dello Stato recherà il dover pensionare questi individui computando loro anche l'interruzione: in altri termini accettava il principio, solo si riserva di studiarne i pratici effetti finanziari,

Ridotta la questione a questi termini, io credo d'interpretare rettamente il pensiero della Commissione dicendo che non vale la pena di prenderla in considerazione, e che si deve assolutamente applicare fin d'ora il principio.

I militari di cui si tratta provengono da quei Governi provvisori nei quali non erano ben stabiliti i servizi militari, e in mancanza di regolamenti precisi sarà forse difficile di fissare per qual tempo abbia durato allora il servizio.

Quanto alle ragioni finanziarie esse non sono tali da indurre la Commissione ad acquietarsi all'idea del signor ministro e presentare una legge colla quale si escludano dalla pensione individui che pur hanno servito il paese. Naturalmente ora parlo in genere, e non mi occupo del caso che alcuno abbia nel seguito demeritato.

Egli è perciò che a nome della Commissione io insisto perchè sia conservata l'ultima parte dell'articolo 5 quale fu dalla Commissione proposta.

PETITTI, ministro della guerra. Domando la parola.

Mi permetto di far osservare che quanto ai servizi realmente prestati, non vi è dubbio.

Nell'articolo quale fu proposto da me, ed accettato dalla Commissione, i servizi veramente prestati e le campagne veramente fatte, sono calcolati per tutti. La questione sta solo nel vedere se a questi militari si debba considerare come servizio utile pel conseguimento della pensione l'interruzione ch'ebbero nel loro servizio; in altri termini, se debba considerarsi come servizio ciò che realmente nol fu. La questione è tutta qui.

Io opino che per molti l'interruzione debba essere effettivamente computata quale servizio, tanto più dachè il fu per altri, alcuni dei quali non hanno per certo maggiori titoli, e quest'ingiusta differenza di trattamento deve cessare. In questo sono perfettamente d'accordo.

Per altri individui io non ho ancora potuto formarmi un pieno convincimento che l'interruzione di servizio debba essere computata.

Io domando il tempo di esaminare bene questi casi speciali, e credo che la Camera non me lo negherà.

PRESIDENTE. Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

BIXIO. Mi dispiace che taluni dei membri della Commissione si trovino in una condizione che potrebbero essere creduti in una questione personale. Debbo però dire che le obiezioni del signor ministro le comprenderei, se si trattasse di quelli che sono fuori dell'esercito, che per una ragione qualunque non hanno offerto il loro servizio alla causa o non fu accettato; ma non lo comprendo per quelli che sono in servizio.

Quanto a me non ho alcun motivo di tacere, perchè non ho alcuna ragione di farmi valere questo servizio. In fatti, appartenendo io alle vecchie provincie, io non era emigrato, epperò non vi è alcun motivo di computarmi il servizio dal 1849 al 1859.

Dico adunque che computando questo servizio non si tocca in nessun modo la posizione gerarchica che

l'interessato possa avere nell'esercito, non è che una questione di finanze. Ma, mio Dio! la questione finanziaria è tanto meschina, il prezzo delle cose necessarie alla vita in Italia è tanto caro oggi, che quando a questi militari avrete valutato nel dar loro una pensione, quel tanto di più per l'interruzione, avrete ormai dato loro tanto poco, che veramente, se l'Italia fa di questo una questione di finanza, mi pare che la cosa si rimpicciolisca talmente, che io non mi sentirei più il coraggio di parlarne.

Comprenderei le esitanze del ministro se si trattasse di decoro dell'esercito, se mercè il computo di questi anni uno inferiore di grado si trovasse sbalzato al disopra. Ma non è questa la questione; qui si tratta solo di valutare la pensione.

Io credo alla parola del ministro, tanto più quando questo ministro è Petitti che riconosco come un patriotta. Ma intanto la legge attualmente esclude questi individui, e domani potrebbe venire un ministro il quale la pensasse diversamente, sol perchè considerasse la questione da un altro punto di vista.

Se il ministro riconosce che qui non si tratta di decoro, non si tratta di pregiudicare alcuno che si trovi attualmente nelle file dell'esercito, potrebbe acconsentire a questa, come ha acconsentito ad altra proposta della Commissione.

La Commissione parla col cuore alla mano, ne fa una questione di famiglia. Essa non viene a dire: noi respingiamo qualsiasi altra proposta; vogliamo assolutamente che si voti sul nostro articolo.

La Camera comprenderà come talvolta, anche quando si tratta di interessi generali, può taluno trovarsi in una posizione che gli impone speciale riserbo.

LANZA, ministro per l'interno. Il ministro della guerra non ha contestato il principio. La questione è tutta di opportunità.

Si tratta di vedere se in questa legge convenga di stabilire fin d'ora una disposizione che per sua natura è transitoria e che non deve aver seguito.

Il ministro vi dice: lasciatemi il tempo di raccogliere gli elementi, non per giudicare degli aggravii che questa disposizione possa arrecare alle finanze, ma per considerare dapprima tutti i casi, e poter quindi formulare con maggior precisione queste disposizioni, in guisa che contemplino tutti coloro che sono meritevoli di essere contemplati, e che escludano quelli che non sarebbero meritevoli di essere compresi.

Inoltre io farò un'altra avvertenza in appoggio della proposta sospensiva del ministro. Ed è che noi non possiamo a meno di non riconoscere il principio, perchè abbiamo già adottato questo stesso principio a vantaggio di tutti quelli che furono compromessi, per i fatti del 1821 per esempio.

A questo si è considerato il tempo passato fuori servizio per causa politica, come tempo passato nel servizio, e si è dato loro un aumento di grado in proporzione.

Di questa misura fui io stesso uno dei promotori,

non lo dico adesso per vanto, ma solo per dire che mi trovo in una condizione da non poter rifiutare questo principio, che d'altronde dipende dalle mie convinzioni, solo per dire che un principio analogo è già stato accettato dal Parlamento subalpino.

Ma vi ha un'altra considerazione: si è già approvata una disposizione di questa natura per gl'impiegati civili? Per quanto io sappia, non credo che si sia adottata, almeno per tutte le provincie italiane.

Or bene, non sarebbe ottima cosa che nel mentre si studia il modo di provvedere a questi casi, per quanto riflette gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, si provvedesse contemporaneamente anche per gli ufficiali civili? Mi pare che la giustizia e l'equità richiederebbero lo stesso provvedimento, quando ben si veda che sarebbe conveniente il presentare un apposito progetto di legge che contemplasse precisamente questi casi, tanto per gl'impiegati civili quanto per i militari.

Inoltre troverei che la formola darebbe forse luogo ad interpretazioni molto dubbie, secondo i diversi casi. Si parla dunque di quelli i quali avessero avuto sospeso il servizio per ragioni meramente politiche italiane. Massime poi parlando dell'esercito, è ben inteso che tutte le politiche italiane noi non possiamo approvarle; noi non possiamo approvare tutti quelli che seguono l'una o l'altra di queste politiche così dette *italiane*, e sono persuaso che l'onorevole generale Bixio non mi contraddirà...

BIXIO. Non ce n'è che una politica nazionale d'Italia...

LANZA, ministro per l'interno. Io non voglio provocare qui una discussione così delicata come questa; ma credo di essere facilmente inteso.

Supponga per esempio un ufficiale che abbia abbandonato il servizio per avere servito la politica di Mazzini. Eh! via! vuole si dica la parola, ma vorrebbe che fosse contemplato, come se avesse reso servizio alla politica nazionale monarchico-costituzionale? Se desidero esprimermi chiaramente, non vorrei però con questo provocare una discussione su tale soggetto, perchè la materia è molto gelosa. Io ripeto, che conviene dar tempo: sono persuaso che la Commissione non dubita punto che, mentre il Ministero riconosce il principio, e prende l'impegno di presentare un disegno di legge, il quale contempra i diversi casi, e non comprometta per nulla la disciplina dell'esercito, si debba prestare fede al Ministero; si debba credere che manterrà lealmente questa promessa. Ma ora sembra prematuro di scrivere siffatta disposizione in questa legge.

(*I deputati Sineo e Bixio chiedono di parlare.*)

Mi pare inopportuno di stabilirla per i militari e non per gl'impiegati civili; e credo che non si debba inserire in un modo così generico, da dar luogo ad inconvenienti nell'applicazione.

Per queste ragioni prego la Camera di voler accettare la proposta dell'onorevole mio collega il ministro della guerra.

CRISPI. Credo che il signor ministro dell'interno ab-

bia dimenticato quello che da noi fu fatto, allorchè si votò la legge per le pensioni civili.

In quella legge abbiamo stabilito che gli anni passati fuori servizio da coloro che per causa di libertà perdettero l'impiego, e che quindi furono riammessi in ufficio dopo il 1860, sarebbero computati come tempo utile nella liquidazione della pensione.

Questo principio che la Camera ha già accettato faceva pur bisogno che fosse esteso anche ai militari che avessero in varie epoche servito l'Italia, e fossero stati destituiti per cagioni politiche.

Re Carlo Alberto nel mese di ottobre 1848, giovandosi dei pieni poteri, promulgò un decreto, nel quale questo favore si concedeva a tutti i destituiti politici dal 1821 al 1848, fossero essi civili o militari. Il generale Garibaldi, allorchè giunse in Napoli, a proposta del commendatore Scialoja, che allora funzionava da ministro delle finanze, decretò quello che dal Re Carlo Alberto era stato fatto per le provincie del regno sardo.

In conseguenza di ciò la legge di Garibaldi, il quale era allora il dittatore delle provincie meridionali d'Italia, fu creduto che potesse anche applicarsi alle provincie siciliane, e la Corte dei conti di Palermo, conformemente a cotesto avviso, liquidò la pensione di parecchi individui stati destituiti prima del 1860.

Nondimeno sorsero dei dubbi e una giurisprudenza discorde ci fu sull'applicabilità di quella legge. Quindi è che io proposi alla Camera un particolare disegno di legge, chiedendo che fosse esteso anche alla Sicilia quello che era un diritto nelle provincie napoletane.

Venuta in discussione alla Camera la legge per le pensioni civili, si pensò per codesto argomento fare un apposito articolo nelle disposizioni transitorie. (Ed io in ciò sono d'accordo col ministro dell'interno che nella specie la questione dei destituiti non dovrebbe risolversi qui nell'articolo 5, ma formare oggetto di un articolo speciale da mettersi al fine della legge.) La Camera applicò per disposizione transitoria quel principio, onde io non insistetti perchè fosse discussa la proposta da me singolarmente fatta.

La stessa Commissione, della quale, se non isbaglio, faceva parte anche l'onorevole nostro collega De Filippo, aveva promesso che avrebbe presentato la legge, limitandola unicamente ai militari delle provincie siciliane.

Non so perchè la relazione non fu mai recata alla Camera, ma certo è da desiderarsi che il principio, poichè è applicato in alcune provincie, lo sia pure là, dove non è ancora esteso.

Io non sono d'accordo col ministro dell'interno nel fare delle distinzioni politiche nella legge in discussione. Qui si allude ai militari che pugarono sotto i Governi della libertà, non a quelli del dispotismo, e l'articolo 5 si riferisce ai servigi resi alla indipendenza italiana. Non puossi dunque fare differenza alcuna, imperocchè dal 1848 al 1860 in Italia si è combattuto per la causa nazionale. La questione di forma di Governo in quelle lotte

fu secondaria. I nostri fratelli che combattevano in Roma ed a Venezia sotto il vessillo della democrazia meritano le stesse lodi e lo stesso affetto di coloro che combattevano in Lombardia ed in Piemonte con Carlo Alberto.

LANZA, *ministro dell'interno*. Siamo d'accordo. Non è qui la questione.

CRISPI. È un caso che in Roma dopo la fuga del Papa si sia proclamata la repubblica, e a questo Mazzini non prese parte, perchè tutti sanno che egli arrivò nella eterna città quando la repubblica era già proclamata ed accettata. Quindi mal si apponeva il ministro dell'interno, allorchè dichiarava che non bisogna venire in aiuto a coloro che seguirono la politica di Mazzini, il quale non può qui essere ricordato che per aver governato in Roma. Or in Roma nel 1849 i nostri combatterono contro gli stranieri che avevano invaso il territorio nazionale. Allora qualunque sia stata la forma di quel Governo, essi difendevano il sacro suolo d'Italia. Fra i soldati di Roma noi abbiamo molti dei nostri amici, i quali siedono su questi banchi al mio lato, ed or hanno accettata la forma monarchica.

Io non ho bisogno di ricordare che tra i fasti della nostra storia c'è la difesa di Roma e quella di Venezia. Noi non possiamo cancellare quelle pagine memorande dell'epopea nazionale, e saremmo fortunati di lasciarne un documento in questa legge, imperocchè le battaglie di allora sono storia e gloria nazionale.

Riassumendo adunque dirò: se si tratta di questione di metodo, se il Ministero vuol farne una disposizione transitoria appunto perchè la legge sulle pensioni resterà e i casi speciali, a cui allude l'articolo 5°, scompariranno a misura che si liquideranno le pensioni di coloro che pugnarono a Roma e Venezia, allora poniamo un articolo al fine della legge che provveda in proposito. Ma se al contrario in questa occasione volessimo dimenticare quei valorosi, volessimo sconoscere i loro servizi resi, faremmo atto sconveniente e indegno d'Italiani.

La nostra politica, signori, vivendo sotto il regime costituzionale deve essere politica di conciliazione.

Poichè ci siamo tutti raccolti sotto la stessa bandiera, dobbiamo trattare i nostri soldati con uguali diritti, qualunque sia il Governo, da cui essi vennero. Ove altrimenti facessimo, daremmo a sospettare che sia finta la nostra concordia, e che sotto la bandiera della monarchia che abbiamo accettata, sorgono sempre ricordi dolorosi, scoppiano sempre quei fatali risentimenti che dovranno essere cancellati, se veramente amiamo l'Italia, se la vogliamo libera ed una.

Quindi io voto perchè, prima o dopo, poco importa il luogo, sia messo un articolo il quale consacri il principio che tutti i nostri soldati i quali dal 1821 in poi furono nelle guerre della libertà sotto qualunque regime, qualunque sia stato il campo in cui hanno rischiato la vita, tutti debbono godere di quei benefizi che la legge accorda a coloro che in opposti campi per l'Italia hanno combattuto. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Calvino ha la parola.

CALVINO. L'onorevole mio amico Crispi mi ha prevenuto. Io volevo dire alla Camera essere giusto che il Parlamento applicasse ai militari quel beneficio che per giustizia fu concesso agli impiegati civili nell'articolo 42 della legge che noi abbiamo già approvata.

Ed aggiungerò che nel fare questa giustizia noi adempiamo al voto espresso dalla Camera negli uffici, i quali hanno dato ai loro commissari unanimemente il mandato di fare in modo che la legge attuale sulle pensioni militari sia tale da estendere ad essi tutti i vantaggi che sanzionava la legge sulle pensioni agli impiegati civili.

L'onorevole signor ministro si preoccupa pure degli effetti che finanziariamente porterebbe l'ultima disposizione dell'articolo 5.

Ora io dico, che se è giusto lo estendere ai militari quel principio che abbiamo applicato agli impiegati civili, noi non dobbiamo guardare alle conseguenze finanziarie, che secondo me non saranno molto gravi, ma abbiamo debito di provvedere ad equiparare gli impiegati di ogni specie.

PETITTI, *ministro per la guerra*. Osservo all'onorevole Crispi che colla legge sulle pensioni civili furono bensì conservate le vigenti disposizioni, ma non si fece nulla che corrisponda a ciò che è proposto per i militari nell'articolo in discussione.

E invero il servizio prestato dagli impiegati civili ai Governi provvisori non è calcolato, ed occorre qualche provvedimento per far cessare inconvenienti che si verificano coll'attuale legislazione.

Posso citare infatti impiegati del dicastero che ho l'onore di presiedere ai quali la Corte dei conti nega di computare i servizi perchè a termini di legge questi non possono essere computati.

Io credo quindi che qualche provvedimento sia necessario per gli impiegati civili, e quando ciò sia è una ragione di più perchè si faccia per i militari.

Qualcuno dei preopinanti disse ch'io rifiuti l'aggiunta per considerazioni finanziarie. Ora questo non è perfettamente esatto.

La quistione finanziaria mi sta molto a cuore, mi sta molto a cuore sopra tutto in questi momenti, e mi lusingo che ne potrò persuadere la Camera quando presenterò il mio bilancio; ma per quanto mi rincresca accrescere i pesi della finanza, ciò nullameno quando io sono convinto che giustizia vuole che ciò si debba fare, certo non mi rifiuterò dal farne la relativa proposta.

Non fu dunque la quistione finanziaria che mi trattene dall'accettare la proposta della Commissione. La sola ragione che m'indusse a ciò, si è che non conosco tutte le conseguenze di tale proposta.

Ho fatto incominciare un lavoro al riguardo, e per quanto impegno si abbia avuto, il lavoro non giunse ad un punto da cui io abbia potuto acquistare pieno convincimento che la proposta in discorso non condurrà a nessuna cattiva conseguenza.

L'onorevole deputato Bixio mi dice: ma gli individui

che fruirebbero di questa proposta appartengono tutti all'armata; quindi non potete credere che fra essi ve ne sia qualcuno che sia non meritevole di tal favore.

Risponderò che spero, anzi ho fiducia che ciò sia; che desidero che la mia proposta abbia ad essere generale; che nessuno cioè abbia ad esserne escluso; ma che voglio far ciò quando l'esame che ho fatto iniziare me l'abbia dimostrato. La Camera farà quel che crederà; ma io, come ministro, non credo di poter seguire gl'impulsi del cuore in leggi di questa natura, e credo invece di non dover accettare che ciò che un maturo studio mi ha persuaso che non produrrà inconvenienti.

BIXIO. Sento il debito di rispondere qualche cosa all'onorevole Lanza.

L'onorevole Lanza, forse senza volerlo, mi ha messo nella necessità di venire a parlare di politica, mentre io veramente era tanto disposto a parlare di politica, come sono disposto adesso a parlare d'astronomia.

Egli ha parlato di Mazzini, ha parlato delle cose politiche d'Italia. Mazzini, come uomo politico, ha governato a Roma; ed io sono costretto qui a ripetere quello che ha detto l'onorevole Crispi, poichè questo punto mi riguarda personalmente, poichè io non vorrei avere l'aria di ritirare il mio nome dalla difesa di Roma; io mi glorio d'avervi preso parte.

LANZA, ministro per l'interno. Non c'entra la difesa di Roma.

BIXIO. Mazzini, come individuo, io lo stimo moltissimo. Io sono stato in molto buona relazione con lui; e se malgrado che egli sia un grand'uomo ed io un piccolo, ci troviamo agli antipodi in quanto ad opinioni politiche, con tutto ciò, dalla mia bocca certamente non uscirà mai una parola meno che riverente, meno che di rispetto per un uomo che può avere il suo modo di vedere particolare, ma che è un grand'uomo per l'Italia.

Io credo che Mazzini a Roma ha molto giovato; e che senza di lui si sarebbe fatto molto meno; ed io attribuisco a lui una gran parte nella difesa di Roma.

La difesa di Roma io penso che sia qualche cosa che ha strappato agli stessi generali francesi e dei più reputati, pagine che si leggono con qualche orgoglio da chi ha preso parte a quella difesa, ed anche da chi non v'ha preso parte.

Il maresciallo Vaillant, il generale Oudinot, il generale Paixhans hanno scritto delle pagine gloriose sulla difesa di Roma, che fanno onore al paese nostro indipendentemente dalla bandiera che ci fosse là. Qui c'è una questione superiore a quella della forma di Governo; ci erano degli Italiani che avevano il diritto della difesa in casa propria; quando furono attaccati dagli stranieri si difesero, e si difesero molto bene, e noi, che eravamo un pugno d'uomini, abbiamo resistito al punto che i Francesi hanno aperto sette breccie senza che osassero entrare.

Signori, pochi assedi presentarono l'esempio che vi fu a Roma, dove 30,000 francesi della migliore armata

del mondo, comandati da uno dei primi ingegneri, per la parte della direzione dell'assedio, dovettero avvicinarsi ai vecchi bastioni di Roma come a quelli di una fortezza vera, difesa da un esercito, mentre noi, sorpresi e non ordinati, e mancanti di tutto, opponevamo quella resistenza che sarà sempre una gloria nazionale.

LANZA, ministro per l'interno. Io non lo contesto.

BIXIO. Mi permetta, bisogna necessariamente che io entri in questi dettagli.

Non è dunque il caso se vi fosse Mazzini, se predominasse un'opinione politica od un'altra; per me mi glorio di avere appartenuto a quel pugno d'uomini che difesero Roma. Mi permetta l'onorevole Lanza che io lo dica francamente, se avessi taciuto avrei avuto l'aria di rannicchiarmi per non assumere la mia parte di responsabilità, tanto più che è facile ai giornali trovar modo di farvi dire ciò che non pensate, ed il signor Lanza, che credo legga i giornali, come li leggo io, avrà veduto che ultimamente a Genova si scrisse che io ho fatto dei voti perchè la Liguria passasse alla Francia.

Io ammettere cessioni di territorio nazionale! Per me non c'è un punto d'Italia per cui io non sia pronto a fare il mio dovere, e l'ho sempre fatto. Perciò vede l'onorevole Lanza che a Roma Mazzini per me era qualche cosa di diverso che il Mazzini che voglia fare la rivoluzione contro l'attuale ordine di cose; a Roma era questione nazionale, e poco importa se al Campidoglio sventolava l'aquila romana o la croce bianca.

Qui finisco colla politica, perchè questa benedettissima politica s'immischia dappertutto, e non si può mai parlare di niente senza che ci si cacci dentro.

Vengo alla questione speciale che ci occupa, e mi permetta il mio amico Longo, se mi occorre di valermi del suo nome per mettere in chiaro le mie idee.

L'onorevole Longo quando abbiamo fatto la spedizione di Marsala era ai ferri a Gaeta...

LONGO. Questa non è la questione!

BIXIO. Mi permetta; bisogna che prenda un paragone per farmi intendere meglio.

Ora, che cosa succederebbe? Noi ci siamo battuti contro gente che, più robustamente che mollemente, hanno difeso il Governo che avevano.

Io non dico che sia bene o male, ma, quando l'Italia si fa, io dico non dobbiamo guardare tanto pel sottile.

Taluni di noi hanno avute ferite, ed hanno prese delle palle; altri sono morti: dovremo noi per le pensioni valutare gli intervalli tra un periodo e l'altro ai soli nemici: all'onorevole Longo, che si trovava in carcere, perchè aveva difesa la Sicilia, perchè voleva andare a Venezia, perchè aveva insomma cercato di fare quello che doveva fare un vero patriotta, non si valterebbe niente; mentre ad un altro che ha combattuto contro di noi si concederebbe tutto?

Ha un bel dire, ma l'onorevole ministro della guerra vedrà che c'è qualche cosa che ripugna. Così, per esempio, molti sono passati dall'esercito austriaco nell'italiano, ma ve ne sono molti che tra il sì ed il no, non

l'hanno fatto, e li abbiamo veduti combattere contro di noi. A questi si valuta la pensione non solo, ma il grado; agli altri, perchè volontari, nulla. Ciò è più che assurdo: è iniquo.

Ma perchè non erano soldati? non si batterono essi pel paese, come poterono meglio? Perchè dunque non considerare l'amico almeno come il nemico?

Il signor ministro della guerra, considerando la cosa dal punto di vista rigoroso degli eserciti regolari, può aver ragione; forse rigorosamente parlando, dal punto di vista della finanza, avrà ragione quando dice che gli è necessario di conoscere prima le conseguenze di questo articolo, che dopo proporrà egli stesso una legge in proposito.

Ma mi scusi il signor ministro; l'articolo che dà il diritto alla valutazione della pensione non esclude che egli possa accertare la posizione occupata... Perchè si tratta, notate bene, di gente che è nell'esercito oggi e non d'individui che vi sieno estranei in Italia o all'estero.

Ora non si tratta che di stabilire in massima che chiunque abbia appartenuto agli eserciti di Venezia, di Roma, di Modena, gli si debba la pensione computare da quel tempo.

E questa è una cosa facile a verificarsi, come è facile il sapere qual grado vi tenessero.

Per esempio: a Venezia, vi era il La Marmora Alberto, lo scienziato; a Palmanova, lo Zucchi; a Vicenza, il Durando; e poi vi furono i Governi locali, i capi di corpo, di cui molti sono fra noi! Perchè dunque non può esservi il mezzo di constatare se uno ha servito e in che grado?

Vedo che il signor Lanza fa degli atti d'impazienza...

LANZA, ministro per l'interno. No, no; tutt'altro!

BIXIO. Può darsi che io abbia detto qualche cosa di troppo...

LANZA, ministro per l'interno. Ma no!

BIXIO. Del resto ho finito; soltanto mi limito a dichiarare che, quanto a me individualmente, non vorrei che la Camera votasse contro quest'articolo, e, se corre pericolo, piuttosto che esporlo ad essere rigettato, preferirei di ritirarlo. Giudichi la Camera.

Voci a sinistra. No! no! Si voti!

LANZA, ministro per l'interno. Comincerò col dire che l'atto che l'onorevole Bixio ha interpretato come impazienza era l'effetto del desiderio di presto rispondere alle sue parole, non certamente fastidio delle sue osservazioni, che sempre sento volentieri.

Egli disse delle ottime cose, ed io dichiaro di essere completamente d'accordo con lui; ma le sue osservazioni non calzano all'argomento. Il Ministero non si oppone alla massima, l'accetta; dunque è inutile di difendere la convenienza di applicare questa massima.

In quanto poi alle osservazioni da lui fatte riguardo alla difesa di Roma, io ho udito volentieri ripetere dall'onorevole Bixio i fasti gloriosi di quella difesa, di cui egli fu uno dei campioni, ma mi permetta di dichiarare che questo fatto non fu in nessun modo cri-

ticato; che anzi io ho dichiarato già altre volte, e mi vanto di ripeterlo anche dal banco in cui ora mi trovo, che la difesa di Roma fu una gloria nazionale. Dunque ben vede, se io abbia avuto intendimento di escludere da alcuni vantaggi quelli che vi hanno partecipato.

No, o signori, io fui mosso unicamente da uno scrupolo, da un timore forse esagerato, che venisse per avventura pregiudicata la disciplina dell'esercito.

Io ho fatto una supposizione che sarà veramente ipotetica, cioè a dire che qualche ufficiale dal 1848 in poi avesse fatto parte di una congiura repubblicana, ed avesse dovuto venir allontanato dall'esercito, e poi seguiti i fatti del 1859, fosse stato riammesso. In questo caso, io domando se, computato anche il tempo passato fuori dell'esercito per questa causa come tempo utile nella liquidazione della pensione, non verrà per avventura a pregiudicarsi quella disciplina che sappiamo costituire la forza dell'esercito.

Ecco i casi a cui alludeva. Io non intendeva certamente di voler escludere coloro i quali avessero preso una parte gloriosa nella difesa dell'indipendenza nazionale.

Inoltre ho considerato che, accettando noi questo articolo proposto dalla Commissione, mentre in qualche modo si provvede agli ufficiali dell'esercito e dell'armata, da un'altra parte si costituisce una condizione diversa per gl'impiegati civili; poichè non ostante quanto fu osservato dall'onorevole Crispi, è un fatto che nella legge sulle pensioni civili esiste una disposizione che è ben lontana dall'essere identica a questa; giacchè quella disposizione esclude, o almeno, se non esclude in un modo esplicito affatto, fu interpretata nel senso di escludere gl'impiegati dei Governi provvisori, mentre nella disposizione che si sta discutendo verrebbero esplicitamente contemplati.

Or bene io dico: per fare una legge, la quale sia giusta ed uguale tanto per gl'impiegati civili, quanto per gl'impiegati militari; per poter provvedere ai diversi casi, affinchè contro la nostra volontà non si possa vulnerare la disciplina dell'esercito, io non vedo qual danno veramente vi sia al differire di qualche tempo, di qualche mese la votazione di una legge apposita, la quale sia bene studiata e provvida a tutti.

Io reputo che la questione, posta in questi termini, non possa essere giudicata diversamente dalla Commissione e dalla Camera; giacchè, ripeto, noi accettiamo la massima, noi non cerchiamo di differire per nessun pretesto, ma unicamente per provvedere a tutti nella stessa misura, e per provvedere anche nello stesso tempo al buon andamento del servizio.

Noi non abbiamo altra mira che questa; ed il Ministero prende impegno che in questa Sessione, al ricominciare delle nostre sedute, vi presenterà un apposito progetto di legge.

Dopo ciò, mi pare che la Commissione, dove non voglia mostrare un'aperta sfiducia verso il Ministero, non possa opporsi a questa proposta leale e ragionevole.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Mi pare facile il vincere lo scrupolo dell'onorevole ministro delle finanze.

Egli teme di dare cattivo esempio, quando venga a computarsi il tempo di servizio di chi avesse preso parte a qualche cospirazione repubblicana.

Ma l'onorevole ministro dell'interno ha dimenticato che qui trattiamo unicamente di quelli che sono attualmente al servizio.

Ora io domando se è permesso di porre a sindacato la vita intiera dei militari, e prendere ad esame tutto ciò che hanno fatto per l'addietro.

Evidentemente non si tratta d'investigare la loro vita passata, bensì di valutare i servizi resi all'Italia, e dobbiamo avere per tutti la stessa misura, quando si tratta di militari che sono attualmente in servizio.

Sicuramente sarebbe colpevole quello fra i militari che prendesse parte a una cospirazione repubblicana, così sarebbe ugualmente colpevole quello che avesse disertato le regie bandiere.

Ora io domando all'onorevole Lanza qualora il generale Pepe, per esempio, fosse ancora in vita, ed avesse conservato il suo grado di generale nell'esercito italiano, se l'onorevole Lanza non gli vorrebbe computare il tempo di servizio ch'esso ha prestato alla repubblica di Venezia perchè Pepe aveva disertato dalle bandiere napoletane...

LANZA, ministro per l'interno. Mai più! Mi sono spiegato abbastanza chiaro.

SINEO. Io vorrei che si facesse oggi, se è d'uopo, un ultimo atto di piemontesismo, poichè in questo paese noi abbiamo sempre misurato colla stessa stregua tutti i servizi prestati alla causa d'Italia senza badare se sotto forma di monarchia o di repubblica.

Io ricordo al Ministero che tra quelli che hanno prestato servizio alla repubblica romana vi furono di quelli che abbandonarono le file dell'esercito subalpino coll'assenso del Governo di Carlo Alberto. Come vorreste a quei generali, che hanno combattuto valorosamente per la indipendenza italiana, rifiutare di computare il tempo che impiegarono in sì nobile compito?

Non è neppure da tenersi conto del timore manifestato dall'onorevole Lanza, che i militari vengono trattati in questa parte in modo più favorevole che gli impiegati civili. Per questi ultimi si provvederà un'altra volta, ove occorra. Facciamo intanto pei militari ciò che la giustizia richiede, e respingiamo qualunque distinzione contraria alla giustizia.

L'articolo formulato dalla Commissione è d'una chiarezza che non lascia luogo ad alcun dubbio. Adottiamolo dunque senz'altro, e respingiamo l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves che c'indurrebbe a frapporre un vizioso indugio.

PETITTI, ministro per la guerra. Io prego l'onorevole deputato Sineo di osservare che sono io che ho proposto la prima parte dell'articolo in discussione, colla quale sono riconosciuti i servizi prestati ai Governi provvisorii, fra i quali certamente si comprende il Governo

provvisorio di Venezia, nel quale onorevolmente ha servito il generale Pepe.

Evidentemente si vuol cambiar la questione, si vuol far credere che il Governo non apprezza i servizi prestati in pro dell'indipendenza italiana all'infuori dell'esercito regolare.

Il Ministero riconosce ed onora questi servizi e non solo non ha l'intenzione di respingerli, ma è disposto a presentare un disegno di legge al riguardo. La discussione in merito che si fa sulla proposta della Commissione è, a mio avviso, oziosa. Ora trattasi soltanto di vedere se si debba votar subito tale proposta, o se si debba invece aspettare che il Governo ne presenti altra allo stesso scopo.

In quanto alla questione di merito credo che nessuno di noi senta diversamente da quello che sentono gli onorevoli che sono seduti su quei banchi. (*Accennando a sinistra*)

LONGO. Se è possibile, vorrei ricondurre la questione sull'articolo 5, che ci divide, senza fare escursioni nel campo politico, poichè non potrei, nè vorrei seguire su questo terreno coloro che mi hanno preceduto.

Mi permetterò primamente la Camera di rettificare alcuna fra le cose dette dall'onorevole Bixio.

Forse qualche frase dell'onorevole Bixio ha potuto far credere che si trattasse di un qualche mio fatto personale. In vero, il caso mio è nel decreto del 1861, che ora fa parte della legge sulle pensioni, e le relative disposizioni non sono punto abrogate dal disegno di legge che stiamo discutendo. Non ho dunque parlato per un fatto personale, ma ho inteso parlare a nome della Commissione.

Ritornando all'articolo 5, la diversità che corre tra noi ed il Ministero è questa:

Il ministro dell'interno ha detto che considera come resi al regno d'Italia i servizi di coloro che si sono battuti per l'Italia. In questo siamo d'accordo. Di che cosa adunque si tratta? Si tratta forse di questione finanziaria? Neppure. Il ministro della guerra ha voluto a questo riguardo rettificare un mio sbaglio, e ha detto che voleva fare gli studi necessari per poter valutare a che cosa poteva riuscire col concedere a codesti militari quanto viene dalla Commissione proposto.

A che cosa adunque si riduce la questione? La questione si riduce a questo, se non erro. Si riduce a dire al ministro della guerra che deve essere tenero dell'onore e quindi della disciplina dell'esercito, poichè, se non vi fosse disciplina, l'onore potrebbe anche pericolare; ed in ciò, militare da ventisette anni, non posso che essere d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno.

Dunque egli vuole avere delle garanzie per saper ben valutare la posizione di coloro che hanno servito presso i Governi provvisori durante gli anni 1848 e 1849; e noi non domandiamo altro se non che gli anni che vi sono stati d'intervallo prima che questi individui fossero ammessi nell'esercito italiano siano computati

come servizio effettivamente prestato, come si è fatto per i militari dell'esercito delle Due Sicilie e di altri eserciti dei cessati singoli Governi che sono entrati nell'esercito italiano.

Le garanzie che il signor ministro vuol avere per esser certo che i militari che si presenteranno abbiano realmente servito sotto Governi provvisori nel 1848-1849 costituiscono una mera questione di regolamento.

Ora il ministro della guerra o l'attuale o chi gli venisse a succedere, saprà sempre con un regolamento stabilire le necessarie cautele onde accertarsi che i militari che reclameranno il beneficio accordato con quest'articolo siano veramente in condizioni di averne il diritto.

Io quindi credo (parlando a nome della Commissione, o, se la medesima fosse di diverso avviso, parlando a nome mio) che la Camera non potrebbe mai accettare di scartare questo articolo, soprattutto dopo quello che si è fatto per i militari dell'esercito delle Due Sicilie. Il primo a darne l'esempio fu il generale Garibaldi, il quale appena entrato in Napoli fece un decreto, col quale accettava tutti. Ora, se si sono accettati quelli che combatterono contro di noi, perchè vorremo noi escludere coloro che hanno combattuto in Sicilia, a Roma, a Venezia?

Io dunque, se la Commissione non è più con me, parlo a nome mio, e dichiaro che non posso accettare l'articolo come lo vorrebbe mutilato il ministro della guerra.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola.

CHIAVES. Io non posso a meno che far plauso a quei sentimenti che vennero manifestati da quegli onorevoli colleghi che hanno sostenuto il disposto dell'articolo 5 della proposta di legge. Vi faccio plauso anche perchè, come uno dei preopinanti ricordava, tali sentimenti non fecero che informare in questa materia le disposizioni che emanavano quando la bandiera italiana non era tenuta alta che in questa parte d'Italia. Certamente non vorrei, appunto per ciò, contrapporre ora delle considerazioni, le quali abbiano la loro base nella semplice ragione finanziaria, per quanto le nostre finanze abbiano pur bisogno di massimo riguardo, ma porrò la questione su quello stesso terreno su cui l'hanno posta i sostenitori di quest'aggiunta della Commissione, e dirò loro che non credo che con essa si soddisfaccia alle principali esigenze che hanno messo per base delle loro conclusioni, e vengo alla questione di eguaglianza di trattamento.

Io non voglio parlare di questa eguaglianza nel senso che essa per avventura verrebbe violata quando si pareggiassero coloro che hanno servito il Governo a quelli che non l'hanno servito. La ragione politica per cui questi non l'hanno servito è tale che naturalmente pone in condizioni eccezionali il loro allontanamento dal servizio. Ma la violazione della ragione di eguaglianza io la vedo intervenire fra coloro stessi che sono contemplati in questo articolo, la vedo in ciò, che taluno potè nel tempo in cui non serviva regolarmente lo Stato, aver combattuto per l'Italia, mentre

altri potè non aver del pari combattuto ed essere rimasto in condizioni tali che, finanziariamente parlando, poteva essergli del tutto indifferente il conseguire o no uno stipendio. Ora, domando io, questa eguaglianza è dessa osservata guardando a queste due condizioni? L'articolo che vi è sottoposto evidentemente pareggierebbe queste due condizioni, e le pareggierebbe contro giustizia.

Ho sentito dire che si faranno dei regolamenti, e che questi verranno a stabilire i casi in cui taluno debba o non debba godere della pensione.

Ma questi regolamenti tratterebbero di cosa che non può essere di loro spettanza. La radice del diritto alla pensione consiste precisamente nel servizio o nella posizione in cui fosse l'individuo per quel tempo che si vuole tener in conto per computargli la pensione. Ora appunto questo elemento essenziale non può essere stabilito per regolamento, sibbene per legge, chè altrimenti noi vedremmo interamente creata un'obbligazione a carico dello Stato col mezzo di un mero regolamento, mentre siffatte obbligazioni non si possono creare che per solenne sanzione legislativa.

Essendo quindi necessario lo addivenire a tutte queste speciali determinazioni e distinzioni per mantenere l'eguaglianza a pro di coloro stessi che si vogliono favorire, io non vedo come potrebbe respingersi la proposta che il ministro fa di soprassedere per ora da questa deliberazione, riservandosi a provvedere con uno speciale disposto di legge.

Ma dirò di più: ho parlato di eguaglianza e di necessità di mantenerla; ora questo disposto aggiunto dalla Commissione nel progetto di legge dice che quel tempo intermedio di cui ragiono sarebbe valutato per i militari che fanno attualmente parte dell'esercito. Ma, o signori, e se taluno di questi patrioti già militari viene l'anno venturo a fare di nuovo parte dell'esercito non potrà più godere di questa computazione di tempo intermedio? Ma voi vedete immediatamente l'ingiustizia a cui andreste incontro se questa massima venisse applicata.

Queste adunque sono disposizioni le quali vogliono essere maturate, coordinate in ispeciale proposta di legge. E quando il Ministero viene a dirvi: questo nuovo progetto di legge, il quale sarà destinato a sancire quanto è necessario su questa materia, e per soddisfare ai voti che si sono al riguardo da ogni parte espressi, io ve lo presenterò in questa stessa Sessione, ma converrebbe avere delle ragioni molto più forti di quelle che vennero addotte per respingere questa proposta del Ministero, tanto più quando, introducendo immediatamente una deliberazione ora in questo progetto di legge, noi andremmo forse incontro ad inconvenienti i quali sarebbero poi deplorati da coloro stessi i quali sostengono che debba mantenersi il disposto aggiuntivo della Commissione all'articolo 5 del progetto di legge.

Io quindi mi permetterò di presentare alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero e della sua formale promessa di presentare in questa stessa Sessione un progetto di legge inteso a tener conto agl'impiegati civili e militari, riguardo alla pensione di riposo, del tempo trascorso tra l'interruzione del loro servizio, per ragione meramente politica italiana, e la loro riammissione al servizio dello Stato, passa all'ordine del giorno. »

Io spero che la Camera vorrà accogliere quest'ordine del giorno, togliendo per ora di mezzo questa discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola.

CRISPI. Io veramente, persistendo nel mio concetto che quest'articolo possa essere tolto dal suo posto e venga surrogato da un articolo transitorio in fine della legge, dirò poche parole in risposta all'onorevole Chiaves.

Io non ho potuto capire in che egli trovi la disuguaglianza tra coloro che servirono in continuità e coloro che interruppero la loro carriera per ragioni politiche.

In conseguenza delle guerre combattute nel 1848 e nel 1849, molti dei militari che perdettero la loro posizione passarono il loro tempo in esiglio o nelle prigioni. Le loro condanne per aspirazioni che noi tutti abbiamo sentito, al certo non costituiscono cotesti militari in uno stato di degradazione di fronte agli ufficiali dell'esercito granducale e borbonico, i quali, ammessi oggi nell'esercito italiano, hanno il vantaggio di non aver mai interrotto gli anni del servizio, e quindi nella liquidazione della pensione godono di un beneficio che agli altri verrebbe negato.

Per me la prigionia e gli esigli dei destituiti formano per essi una gloria, mentre la continuazione del servizio sotto i duchi e sotto i Borboni lo ritengo un demerito; quindi non vedo una disuguaglianza se conterete come tempo utile quello della pena politica, vedo anzi una disuguaglianza se, trascurando quell'epoca di dolori, rispetterete l'opera prestata al dispotismo.

Il deputato Chiaves non sa capire come in un regolamento si possano venire disponendo tutte quelle norme speciali necessarie all'esecuzione della legge.

Quando facemmo la legge del 14 aprile 1864, dopo aver determinato all'articolo 42 come dovevano essere trattati gl'impiegati civili, i quali avevano perduto il posto per causa di libertà, abbiamo poi all'articolo 44 prescritto che il potere esecutivo con un decreto regio avrebbe fissato le norme per regolare lo stato di servizio degli stessi impiegati, perchè fossero ammessi al beneficio della pensione pel tempo perduto dal giorno della destituzione a quello della riammissione.

Quindi puossi benissimo col regolamento venir supplendo a quelle lacune che la legge lascierebbe.

Il deputato Chiaves ha presentato un ordine del giorno. Per me, laddove l'articolo 5, formulato come articolo transitorio, non avesse il suffragio della Camera, accetterei la sua proposta. Nulladimeno mi per-

metterà l'onorevole Chiaves che io dubiti delle promesse dei ministri.

L'estate scorsa, prima che si prorogasse la Sessione legislativa, la Camera, per iniziativa di una Commissione, di cui l'onorevole Lanza, oggi ministro, era presidente, aveva invitato il potere esecutivo a presentare quella celebre legge che avrebbe determinato i casi di ineleggibilità dei deputati i quali si trovassero in condizioni finanziarie da essere in ostilità, per dir così, col sistema governativo in vigore. Ebbene, da due mesi siamo ritornati in quest'Aula, e non ho ancora visto a presentare il promesso disegno di legge, il quale io lo credo necessario, tanto più in quanto che noi ci avviciniamo alla chiusura della legislatura, ed è bene che le elezioni generali sieno fatte sotto l'impero d'una legge che dia le guarentigie della moralità dei deputati.

Con questo io non intendo affatto di criticare i ministri che seggono su quei banchi, giacchè li credo onesti uomini; ma osservo che spesso i molteplici lavori nel Ministero, il poco zelo degli impiegati, insomma tutte quelle circostanze che è difficile a prevedere, ma che sorgono sempre ad impedire le migliori volontà di questo mondo, bastano a rendere inefficaci gli inviti della Camera.

In ogni modo insisto nella mia mozione, e mi riservo a votare per l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves, laddove l'articolo 5 che intendo sia posto in fine della legge come un articolo transitorio non venga accettato.

Io pertanto prego la Camera di sospendere la votazione di esso articolo e di permettere che se ne parli in fine della legge.

LANZA, ministro per l'interno. Io pregherei la Camera di risolvere la questione, salvo poi di collocare l'articolo dove meglio si crederà; ma giacchè si è sollevata la discussione, è bene che sia definita.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Crispi se intende presentare un emendamento.

CRISPI. Verrebbe all'articolo 17.

BERTEA. Io mi sentiva inclinato, fin da principio, a votare l'articolo della Commissione, perchè non poteva certamente rimanere insensibile a quei servizi che da tutti sono stati così solennemente riconosciuti, ma rimasi alquanto perplesso di fronte alla generalità della espressione finale dell'articolo 5°, laddove si accenna ad interruzione di servizio per ragione meramente politica italiana.

Io quindi desidererei che la Commissione precisasse la portata di questa clausola, inquantochè se la cosa si limitasse solamente ai casi a cui mi parvero alludere alcuni oratori, cioè ai casi di destituzione pronunciata regolarmente per ragioni politiche contro coloro che servissero in eserciti regolari, io non avrei difficoltà alcuna di votare, come già dissi, l'articolo della Commissione; ma non mi vorrei avventurare all'incertezza alla quale conduce la ricordata espressione, perchè l'interruzione per ragione meramente politica

italiana potrebbe comprendere eziandio la determinazione volontaria di chi per semplice avversione al servizio, per esempio, degli Austriaci in Lombardia, avversione, supponiamo pure nata dal sentimento di non trovarsi per avventura a combattere contro i suoi fratelli italiani, abbia abbandonato il servizio per riprenderlo più tardi a suo comodo nell'armata italiana.

Ecco le difficoltà che mi preoccupano, ecco le incertezze, le quali mi condurrebbero al sistema del Ministero per evitare i pericoli che si incontrano nella determinazione precisa della portata di detto articolo 5°.

Quindi attendo dalla Commissione una spiegazione perchè senza di questa non potrei votare e sarei obbligato ad aderire all'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves.

BIXIO. Se la Camera mi permette, vorrei dare una spiegazione. Secondo l'idea mia, che è anche quella della Commissione, bisogna che non solo si abbia abbandonato il servizio del nemico, ma che siasi venuto a servire l'Italia in un punto dove si combatteva.

Si parla di dimissione. In Venezia disgraziatamente le dimissioni le ha date il cannone. Così per Roma. Per quelli che sono venuti da un esercito regolare straniero, amico nostro, sta bene, come dice l'onorevole Berteau, che provino la loro origine con dimissioni presentate; inoltre poi devono provare l'aver servito in Italia nei Governi che si erano costituiti a Roma, a Venezia, a Modena e in Sicilia.

Giacchè ho la parola mi permetta la Camera un'altra osservazione.

Taluno ha detto, e particolarmente il ministro Lanza e il mio amico Chiaves (molto amico, malgrado che la politica qualche volta ci divide), hanno detto: e quelli che verrebbero dopo? Mio Dio! A quelli che verrebbero dopo provvederete facendo una nuova legge: ora dovete occuparvi di quelli che ci sono; volete far delle leggi per ciò che non c'è?

Io non sono avvocato, ma mi pare che la legge è la espressione di un bisogno, di un interesse attuale: ora come ci può essere interesse se manca la causa? Quando verranno degli altri farete un'altra legge.

Io, per esempio, ho pregato il ministro, e mi propongo di presentare un nuovo articolo che comprenda i feriti delle ultime guerre, come è stato fatto colla legge del 1850 per i feriti delle campagne 1848 e 1849, perchè naturalmente non possiamo non accordare il vantaggio d'una migliore posizione ai feriti delle guerre per cui siamo giunti al punto che siamo oggi.

BERTEAU. Domando la parola.

La necessità in cui si è trovato l'onorevole Bixio di dichiarare che l'interpretazione da lui data alla disposizione di questo articolo era sua, dimostra la necessità di maggiore precisione. Io aderisco al suo concetto, e se fosse incastrato nell'articolo non avrei difficoltà di accettarlo.

Ma se tale è l'interpretazione dell'articolo nella mente sua, potrebbe essere ben diversa nella mente altrui.

Ora, siccome io ritengo indispensabile che in una legge di pensione siano accertati positivamente i diritti, perchè la pensione è cosa che può dar luogo a rivendicazione in via giudiziaria, io voglio essere, sotto questo aspetto, tranquillo che, chiunque si creda leso, possa far valere le proprie ragioni, sempre che queste ragioni dal ministro della guerra fossero disconosciute.

Ora, quando nell'articolo 5 della legge si lascia quasi l'arbitrio al ministro della guerra di determinare chi abbia da ottenere o non ottenere la pensione, allora necessariamente io sto sopra pensiero, perchè se un individuo avrà presentati tutti i suoi documenti al ministro della guerra, ed egli per tutta risposta gli dirà che non ritiene l'interruzione come derivata da ragione meramente politica, questi non troverà più modo di giustificare i suoi diritti davanti ai tribunali, e sarà nell'assoluta impotenza di conseguire ciò che forse nell'intendimento della legge gli era assicurato.

Questo, a mio avviso, dimostra sempre più essere indispensabile che si adotti, se si vuole, il concetto di introdurre in questa legge un articolo transitorio, ma che non si addivenga alla votazione di questo articolo prima che siano precisamente determinati i casi ai quali si riferisce il concetto della proposta della Commissione.

PETITTI, ministro per la guerra. A conforto di quello testè detto dall'onorevole Berteau, ed in risposta ad un argomento dell'onorevole Longo, vorrei ricordare la nostra legislazione in materia di pensioni.

Si è detto da parecchi che il ministro della guerra farà un regolamento col quale potrà ovviare agli inconvenienti che si temono. Io rispondo che il ministro non può fare un regolamento che non sia perfettamente conforme allo spirito od alla lettera della legge. Ma v'ha di più: quando un militare domanda la sua giubilazione il ministro della guerra non fa altro che sottomettere alla firma del Re il decreto, col quale lo ammette a far valere i suoi diritti alla pensione; e da quel momento il militare cessa dalla sua dipendenza, e manda i suoi titoli alla Corte dei conti, la quale gli liquida la pensione che gli è concessa dalla legge.

Da quanto precede ne deriva, da una parte, che se io facessi un regolamento che si allontanasse meno-mamente dalla legge, la Corte dei conti non lo riconoscerebbe; e dall'altra è che, se la Corte dei conti liquidasse le pensioni in modo che ne nascessero gli inconvenienti che si temono, io non avrei mezzo di porvi riparo, dacchè la Corte dei conti è assolutamente indipendente.

L'articolo in discussione si compone di due parti, come già dissi, l'una da me proposta e l'altra aggiunta dalla Commissione. La parte da me proposta che si riferisce ai servizi realmente prestati, ed alle campagne realmente combattute, fu da me redatta in modo molto lato, ma è dubbio se una eguale larghezza si possa usare per la seconda parte, ossia pel computo dell'interruzione dei servizi. Per questo computo a mio avviso occorrono maggiori titoli e maggiori cautele.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno del deputato Chiaves, il quale naturalmente include la soppressione dell'articolo 5.

BERTI-PICHAT, relatore. In ogni caso, la soppressione sarebbe unicamente dell'ultima parte.

PRESIDENTE. Dell'intero articolo, così mi dichiarò l'onorevole deputato Chiaves, da me espressamente richiesto.

BERTI-PICHAT, relatore. Domandiamo la divisione.

CHIAVES. Per mostrare viemmeglio la contraddizione in cui si andava dagli oppositori, io aveva notato che la parola *attualmente*, che è nella prima parte dell'articolo, poteva per avventura portarci vieppiù a quella disuguaglianza che si sarebbe voluto evitare. Questo potrà forse correggersi con qualche emendamento.

Ma siccome in questa prima parte non si accenna che a servizio realmente prestato, io manterrei questa prima parte, e non sopprimerei che l'ultima.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che adottandosi l'ordine del giorno del deputato Chiaves, non rimarrebbe soppressa che l'ultima parte.

SINEO. L'onorevole ministro della guerra ha risposto perentoriamente all'obiezione fatta dall'onorevole Berteà.

Questi temeva di dare un troppo largo arbitrio al ministro.

Il ministro ha risposto benissimo: non c'è arbitrio per esso; toccherà alla Corte dei conti il valutare le circostanze in cui si saranno trovati i militari ammessi a far valere i loro diritti ad una pensione di riposo.

Tuttavolta che un militare avrà provato che il suo servizio fu interrotto per ragione meramente politica italiana, egli avrà diritto a che gli siano contati quegli anni di interruzione. La Corte dei conti esaminerà i documenti, giudicherà in diritto e in fatto se la interruzione avvenne per cause politiche; il Ministero può confidare nella saviezza di quel Consesso, il quale certamente non sarà abbondevole in concessioni in questa materia.

Mi pare adunque che essendo respinta l'unica obiezione che potesse essere plausibilmente presentata contro l'articolo formulato dalla Commissione, essendo per l'autorità della Corte dei conti allontanato qualunque pericolo di pregiudizievole interpretazione, possiamo respingere l'ordine del giorno e adottare senz'altro la formola che ci venne proposta.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se l'emendamento Chiaves è appoggiato.

(È appoggiato.)

CRISPI. Io vorrei pregare la Camera per un nuovo articolo che sarà collocato alla fine della legge e prenderà quel numero che gli potrà spettare.

L'articolo mio sarebbe così concepito, e spero sia, pel modo com'è redatto, da togliere tutti i dubbi e da contentare tutte le coscienze, anche quella del signor ministro:

« I militari dell'esercito che al 1848 e al 1849 com-

batterono per la causa nazionale in Venezia, Lombardia, Roma, Napoli e Sicilia, e cessarono dal loro servizio per causa di libertà, avranno computato come tempo utile il periodo d'anni d'interruzione dal servizio stesso. »

La Camera vede che io sono venuto a tali determinazioni, quanto è impossibile che sorgano quistioni allorchè il caso si presentasse alla Corte dei conti di liquidare la pensione di quegli individui che oggi appartengono all'esercito nazionale, e che altra volta combatterono per la causa italiana in altri eserciti e ne furono allontanati per causa di libertà. La formola è ampia, e mi lusingo che il Ministero vorrà accettarla.

PETTI, ministro per la guerra. Non posso accettarla perchè è la stessa cosa che ho già respinta detta con altre parole. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves, ma non vado più in là.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha proposto un articolo il quale sarebbe sostanzialmente un emendamento all'articolo 5, sebbene sia da collocarsi fra le disposizioni transitorie.

Intanto debbe ora mettersi a partito l'ordine del giorno Chiaves; si delibererà poi sull'emendamento Crispi ove l'ordine del giorno Chiaves non fosse approvato.

CRISPI. Dovrebbe essere prima la mia proposta che forma un articolo.

BROGLIO. Debbe avere la precedenza l'ordine del giorno Chiaves, perchè evidentemente costituisce una proposta sospensiva.

CRISPI. Ha ragione, ha ragione.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'ordine del giorno del deputato Chiaves, che è così concepito:

« La Camera, prendendo atto della dichiarazione del Ministero e della sua formale promessa di presentare in questa stessa Sessione un progetto di legge inteso a tener conto agli impiegati civili e militari riguardo alla pensione di riposo del tempo trascorso tra l'interruzione del loro servizio per ragione meramente politica italiana e la loro riammissione al servizio dello Stato, passa all'ordine del giorno. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo del deputato Crispi...

CRISPI. Credo che la mia proposta sia caduta dopo l'approvazione di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Va bene.

Metto dunque a partito la prima parte dell'articolo 5:

« I militari che fanno attualmente parte dell'esercito avranno diritto a computarsi loro i servizi e le campagne sia in eserciti regolari esteri, sia in quelli dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi. »

Chi approva quest'articolo...

SINEO. Domando la parola.

La parola *esteri* (prego il signor ministro della guerra di riflettervi) potrebbe dar luogo ad equivoco.

Che cosa è un esercito estero? L'austriaco a Milano era estero? Il borbonico nel Napoletano era estero?

Se il ministro accetta queste parole di eserciti regolari esteri, gli eserciti non esteri non restano compresi.

Mi pare che sarebbe meglio sopprimere questa parola *esteri*.

PETITTI, ministro per la guerra. Noi abbiamo già la giurisprudenza stabilita dalla legge del 1850.

Nella legge del 1850 vi è un provvedimento speciale pei servizi prestati nelle armate estere; ma questo debb'essere modificato per gli individui ai quali si applica l'articolo in discussione, senza del che tali servizi non sarebbero loro calcolati.

Quanto ai servizi prestati negli eserciti italiani, essi furono sempre e sono tuttodì considerati come prestati nell'esercito nazionale, e sono per conseguenza calcolati utili pel conseguimento della pensione.

CHIAVES. Vorrei pregare la Camera a volermi permettere due parole intorno alla redazione di questo articolo.

Invece di dire: « i militari che fanno attualmente parte dell'esercito, avranno diritto a computarsi loro i servizi, » ecc., io proporrei che si dicesse: « Ai militari che fanno attualmente parte dell'esercito, saranno computati i servizi e le campagne, » ecc.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si dirà adunque:

« Ai militari che fanno attualmente parte dell'esercito, saranno computati i servizi e le campagne, sia in eserciti regolari esteri, sia in quelli dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi. »

Chi intende approvare quest'articolo si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 6. La cecità, l'amputazione, o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto per la bassa forza al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato di due terzi.

« L'amputazione, o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno ai medesimi militari diritto al *maximum* della pensione aumentato di un terzo.

« Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

« L'eccezione di cui all'articolo 10 della legge 27 giugno 1850 è estesa ai militari considerati nel presente articolo. »

Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Pescetto ha presentato un emendamento a quest'articolo. Esso è così concepito:

« La cecità, l'amputazione, o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, danno diritto agli ufficiali al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della sua metà, ai

sott'ufficiali e ai soldati il *maximum* stesso aumentato dei suoi due terzi.

« L'amputazione, o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali diritto al *maximum* della pensione, ai sott'ufficiali e ai soldati al *maximum* aumentato di un suo terzo. »

Il deputato Pescetto ha la parola per isvolgere la sua proposta.

PESCETTO. La legge del 1850 stabiliva, per il caso tristissimo in cui un militare qualunque avesse perduto l'uso delle due braccia, fosse divenuto cieco o sordo per fatto di guerra, avesse diritto al massimo della pensione aumentato della metà. La Commissione, con un savissimo criterio, ha considerato che il massimo della pensione accresciuto della metà per i sott'ufficiali e soldati non veniva neppure a stabilire due lire al giorno. Ora è un fatto che un uomo il quale ha perduto le braccia o le gambe, che è cieco o diventato sordo, non vive per se stesso, ma bensì coll'aiuto continuo di un altro individuo, ed è quindi necessario che la pensione accordata a costui sia doppia.

Ora, con due lire al giorno era impossibile vivessero due persone. La Commissione ha quindi voluto aumentare la pensione dei soldati, che sarebbe stata, secondo la legge antica tuttora vigente, di 600 lire al massimo e due terzi, locchè verrebbe a dare circa 720 lire, per cui vi sarebbero le due lire al giorno pel soldato ed il resto per chi lo deve assistere nella disgraziata sua vita.

Ma nel suo emendamento la Commissione ha parlato solamente della bassa forza; potrebbe quindi nascere il dubbio che quest'articolo sopprima quello della legge del 1850, per cui, mentre alla bassa forza si dà l'aumento della metà e di due terzi, agli ufficiali non si desse neppure diritto al massimo aumentato di un terzo nel caso dell'amputazione o della perdita delle mani, delle braccia, dei piedi, o della cecità.

Egli è per questo che io ho fatto la mia proposta per la quale è mantenuto l'articolo 8 della legge del 1850 per gli ufficiali, ed è conservata pure la benevola disposizione che vi propone la vostra Giunta per i bassi ufficiali e soldati.

Io spero che dopo queste spiegazioni la Camera vorrà accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo:

« La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri danno diritto » qui comincia l'emendamento « agli ufficiali, al *maximum* della pensione di giubilazione, aumentato della sua metà; ai sott'ufficiali ed ai soldati, il *maximum* stesso, aumentato de' suoi due terzi. »

E poi: « L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali diritto al *maximum* della pensione, ai sott'ufficiali ed ai soldati, il *maximum* aumentato di un solo terzo. »

Il signor ministro accetta quest'emendamento?

PETITTI, ministro per la guerra. Tuttochè io creda che quest'articolo non abrogherebbe l'articolo 8 della legge 27 giugno 1850, per ciò che concerne gli ufficiali, ciò nullameno, siccome l'abbondare in leggi di questa natura non pregiudica, così io accetto l'emendamento proposto dal deputato Pescetto; solamente è necessario che dopo le parole: *ovvero di due di questi membri*, si aggiungano le seguenti: *dipendentemente da ragioni di servizio*.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da osservare?

BIXIO. La Commissione ha nessuna difficoltà di accettarlo in quanto che in fondo essa non aveva creduto di modificare l'articolo, ma solo di aumentare i vantaggi di quelli i quali avessero avuta la disgrazia di trovarsi in quel caso. Ma del resto quello che ha detto il ministro ci scusa.

Io però vorrei fare un'osservazione e mi trovo in qualche imbroglione nell'esprimere la cosa.

Si può dare che in guerra oltre ad un braccio, ad una gamba si possa perdere una parte del corpo che non è il caso di nominare. Credo che mi capiscano senza maggiori spiegazioni. Vi sono certi casi...

DI SAN DONATO. Il caso di Narsete, principe di Riccia.

PETITTI, ministro per la guerra. C'è il regolamento che è stato fatto dal Consiglio superiore militare che vi supplisce.

BIXIO. Va benissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetto vorrebbe che stessero ferme le due parti successive?

PESCETTO. Sì signore!

PRESIDENTE. L'emendamento Pescetto sarebbe dunque destinato a surrogare le due prime parti dell'articolo 6.

CATUCCI. Io pregherei il signor ministro della guerra a togliere le frasi *per ragione di servizio*. (*Oh! oh! — Rumori*)

Mi permettano, dirò le ragioni che sostengono questa mia proposta. Prima di fare *oh! oh!* bisogna avere la gentilezza di udire un oratore; lasciatemi dunque parlare e poi giudicherete.

Le ragioni che m'inducono a pregare la Camera perchè siano tolte queste parole sono le seguenti: Un soldato, un ufficiale qualunque può soffrire una disgrazia, una sventura non per ragione di servizio, ma per qualunque altra accidentalità. Ora quando un soldato, un ufficiale è colpito da sventura tale per cui perda una gamba, un braccio od un altro membro, lo Stato deve essere verso costui benevolo e generoso.

Io dunque vorrei che sempre quando gl'individui, di cui la presente legge si occupa, si trovi nella sventura dei casi contemplati nella presente legge, meno quando un individuo fosse pazzo da mutilarsi un membro del suo corpo, il Governo si mostrasse verso quest'individuo clemente.

Per esempio, un ufficiale può soffrire una disgrazia in istrada ferrata, andando in congedo in famiglia, perdendo una gamba, un braccio; ebbene alla sventura sofferta aggiungeremo la crudeltà di abbandonarlo alla disperazione? Un Governo civile non può, anzi non deve acconsentire.

In vista di queste sobrie osservazioni, giacchè la Camera non tollera che io vada innanzi nello svolgimento, io prego caldamente la Camera a bene ponderare la posizione morale di un militare che nel corso della sua carriera viene ad essere colpito dalla sventura di non poter più servire la patria comunque la sventura medesima non fosse derivata *da ragioni di servizio*, ma da quelle accidentalità cui va soggetta l'umana natura.

PETITTI, ministro per la guerra. Desidero spiegare la necessità dell'aggiunta da me proposta. Nella legge 27 giugno 1850 l'articolo 8 fa parte di una sezione la quale ha per titolo: *Ferite ed infermità contratte per ragioni di servizio*. Ciò posto, è naturale che in esso articolo non fosse necessario di ripetere che le ferite debbono essere incontrate in servizio.

L'articolo in discussione non essendo nel disegno di legge preceduto dal dianzi indicato titolo, è evidente che vi si deve supplire nel testo.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Catucci nella sua proposta?

CATUCCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Dunque metto a partito...

BERTI-PICHAT, relatore. Domando la parola.

La Commissione vorrebbe proporre un'aggiunta così concepita:

« Le disposizioni dell'articolo 43 della legge 27 giugno 1850 sono estese ai feriti nelle ultime guerre dell'indipendenza italiana. »

PETITTI, ministro per la guerra. Io non ho difficoltà ad accettarla, ma mi sembra che sarebbe più a proposito il farne un articolo separato e speciale.

BERTI-PICHAT, relatore. Non vi è alcuna difficoltà; si farà un articolo 7.

PRESIDENTE. Si farà adunque un articolo speciale.

Si passa ora a deliberare sopra l'articolo 6, cioè sopra l'emendamento Pescetto, il quale surroga i due primi paragrafi dell'articolo 6.

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato.)

SIRTOBI. Vorrei sapere se l'emendamento del deputato Pescetto surroga solo i due primi paragrafi dello articolo 6.

PRESIDENTE. Cominciamo a votare questo, che anzi è già votato; si passerà successivamente agli altri due.

SIRTOBI. Quanto all'emendamento presentato dal deputato Pescetto, bisogna che siano aggiunte le parole proposte dall'onorevole ministro, ovvero che si affermasse che l'articolo che si sta votando è sostituito all'articolo 8 della legge 1850, perchè, sebbene in questo

ultimo non sia inserita l'espressione che metteva innanzi il signor ministro, a questa supplisce l'intitolazione della sezione a cui appartiene l'articolo dove si tratta solamente di ferite e di infermità contratte per ragione di servizio.

Quindi, o bisogna dire che l'articolo che si va a votare è puramente sostituito dall'articolo 8 della legge del 1850, ovvero, se si vuole farne un articolo indipendente da essa, è d'uopo inserirvi le espressioni proposte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Sono state aggiunte. Dunque si passa al terzo e quarto paragrafo dell'articolo 6:

« Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati. »

Chi approva questa disposizione sorga.

(È approvata.)

« L'eccezione di cui all'articolo 1° della legge 27 giugno 1850 è estesa ai militari considerati nel presente articolo. »

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

La Commissione d'accordo col Ministero propone qui un nuovo articolo che sarebbe perciò il 7°:

« Le disposizioni dell'articolo 43 della legge 27 giugno 1850 sono estese ai feriti nell'ultima guerra dell'indipendenza italiana. »

(È approvato.)

« Art. 8 (7 del progetto). Il privilegio stabilito in favore di alcuni militari dall'articolo 12 della legge 27 giugno 1850 pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore, non si applicherà più che ai marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, i quali contino sei anni di servizio.

« È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei luogotenenti generali di cui è cenno nel secondo alinea dell'articolo 13 della legge 27 giugno 1850.

« Tutti i militari graduati però, eccezione fatta dei predetti marescialli d'alloggio, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante, se abbiano compiuto nove anni di servizio effettivo nello stesso grado. »

PETITTI, ministro per la guerra. Io intenderei di surrogare a questo articolo un altro di cui darò lettera.

Nel disegno di legge che la Camera ha sotto gli occhi è abolito per tutti i gradi il diritto alla giubilazione del grado superiore di cui godono le armi speciali; io domando invece che questo diritto sia conservato per i luogotenenti.

Mi spiego. Il motivo che indusse il Governo a proporre questo progetto di legge, ed indusse la Camera ad accoglierlo favorevolmente, è il desiderio d'equiparare agli impiegati civili i militari. Con ragione questi ultimi dicono: votaste una legge vantaggiosa per gli impiegati civili, votatene una eguale per noi.

Ma se si domanda l'applicazione di principio, biso-

gna accettare tutte le conseguenze del medesimo. Ora, se la legge civile stabilisce pensioni superiori alle pensioni militari, essa stabilisce eziandio un *maximum* che non può superare i quattro quinti dello stipendio, e questo *maximum* sarebbe superato a favore degli ufficiali delle armi speciali, qualora fosse loro conservato l'attuale loro privilegio della pensione del grado superiore.

E le armi speciali possono accettare di buon grado quest'abolizione, in quanto che esse pure ottengono da questa legge un vantaggio, avvegnachè le pensioni che avranno in ragguglio del grado che coprono effettivamente, saranno maggiori di quelle che otterrebbero coll'antica legge in ragguglio del grado superiore.

Vi ha però un'eccezione per i luogotenenti, i quali sarebbero con questa legge posti in condizione inferiore a quella che era loro fatta dalla legge antica.

Ora nel momento in cui il Governo e la Camera fanno un vantaggio a tutti, non mi parrebbe giusto nè equo che i soli luogotenenti delle armi speciali ne avessero pregiudizio.

Io raccomando per conseguenza alla Camera questa mia proposta.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non allontanarsi, perchè è necessario che questa sera si votino a scrutinio segreto le due leggi ieri deliberate, essendovi scadenza dei termini.

Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. L'articolo 7, come è proposto dalla Commissione, ed anche come fu modificato testè dall'onorevole ministro della guerra, credo non sia d'una forma abbastanza esatta.

Il concetto che si volle esprimere nel primo periodo di quest'articolo è falsato, forse per inavvertenza.

L'articolo mantiene per i marescialli il privilegio di ottenere la pensione del grado superiore, e richiede perciò che essi contino sei anni di servizio. Per verità, io non credo che la Commissione ed il Ministero intendessero concedere pensione di riposo ai marescialli che contino solo sei anni di servizio. Evidentemente furono omesse le parole: *nello stesso grado*.

Ora questo deve esprimersi chiaramente, perchè altrimenti il concetto non sarebbe quello contenuto nell'articolo 12 della legge 27 giugno 1850; ed inoltre in pratica non avrebbe alcun risultato, perchè ai sei anni di servizio non potrebbe darsi mai la pensione di riposo.

Alla fine del primo periodo dunque è necessario aggiungere le parole già da me enunciate, e dire: *i quali contino sei anni di servizio nello stesso grado*.

La questione poi della quale ha parlato l'onorevole ministro, riferibile al caso contemplato nei periodi seguenti di questo articolo, dovrebbe più seriamente discutersi e non risolversi nel modo proposto ed in termini generici.

Pare a me che si debba anzitutto calcolare esattamente se la pensione di questi luogotenenti generali, dei quali

molti hanno già acquistato il diritto in forza delle leggi antecedenti, all'aumento del quinto, ecceda o no il *maximum* fissato per le pensioni degl'impiegati civili.

Se, anche concesso questo aumento, non si eccede il *maximum*, non comprendo perchè si voglia negarlo allora quando non sono punto cessate le ragioni per le quali fu concesso nella legge 27 giugno 1850.

Io comprendo la soppressione di quest'aumento, qualora si ecceda con esso il *maximum* prescritto per gli impiegati civili, e lo comprendo in quanto che si vuole l'eguaglianza di trattamento sì agli uni che agli altri. E quindi, se fu stabilito un *maximum* di 8000 lire per le pensioni degl'impiegati civili, comprendo che questo *maximum* non deve oltrepassarsi anche nelle pensioni ai militari.

Ma io credo che vi possano essere dei casi in cui al luogotenente generale non sia dovuto il *maximum* della pensione, e che anche quando gli si accordi l'aumento di cui è parola in quest'articolo, la pensione non ecceda la somma di 8000 lire. Allora invero io non saprei comprendere la ragione per cui si vorrebbe tolto l'aumento del quinto, che di certo non farebbe sì che la pensione eccedesse le lire 8000.

Per togliere dunque ogni inconveniente, io mi servirei di una dizione generale, lasciando in vigore l'articolo 13 della legge 27 giugno, aggiungendo solamente queste parole: « In ogni caso però la pensione non potrà eccedere le lire 8000. »

In questo modo saranno accettate le disposizioni di questo articolo, e non si darà mai il caso che l'ultimo limite fissato alle pensioni degli impiegati civili sia ecceduto per guisa che possa dirsi esistere diversità di trattamento fra gl'impiegati civili e militari.

LONGO. Chiedo la parola per dare uno schiarimento sulla obbiezione fatta dall'onorevole Salaris sulla locuzione dell'articolo 7.

Egli vuol sapere se, togliendo il privilegio agli uffiziali delle armi speciali, si viene poi a dare loro una pensione minore di quella cui avrebbero avuto diritto secondo la legge del 1850. Io comincerò a premettere che questa diversità non potrebbe avverarsi mai per altri che per i soli luogotenenti generali; ora, siccome il luogotenente generale, nella legge che noi stiamo discutendo, arrivato all'età di 40 anni compiuti di servizio, ha di già 8 mila lire per la legge esistente, che vieta le pensioni pagate dallo Stato passassero le 8 mila lire; se il privilegio del quinto fosse stato conservato, ne sarebbe venuto di necessità che avrebbero avuto di più.

In nessun caso le pensioni debbono oltrepassare 8000 lire, e credo che la Commissione non abbia alcuna difficoltà ad ammetterlo. È cosa chiaramente stabilita per la redazione dell'articolo, non che dalla tabella che accompagna la legge; ma se si desidera, ripeto, ancora maggiore chiarezza, penso che la Commissione avrà nulla in contrario.

PESCETTO. Chiedo di parlare.

APPROVAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DEI DUE DISEGNI DI LEGGE PRECEDENTEMENTE DISCUSSI.

PRESIDENTE. Siccome l'ora si fa tarda, e temerei che non potesse più aver luogo la votazione per scrutinio segreto delle due proposte di legge state ieri deliberate, credo opportuno che si sospenda questa discussione e si proceda alla votazione delle dette due leggi; si ripiglierà poi domani la discussione presente.

Perciò invito la Camera a riunirsi domattina alle ore 10. Così si potrà, spero, nella giornata di domani terminare la discussione di questa proposta di legge e discutere quella che concerne l'esercizio provvisorio dei bilanci.

(Segue lo squittinio.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per proroga di termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria:

Presenti e votanti	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli	178
Voti contrari	17

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per proroga di alcuni articoli del progetto di legge concernente la repressione del brigantaggio:

Presenti e votanti	195
Maggioranza	98
Voti favorevoli	162
Voti contrari	33

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER UNA RITENUTA SUGLI STIPENDI DEGL'IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola per presentare un progetto di legge.

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sulle ritenute sugli stipendi, testè votato al Senato.

Siccome non furono fatte a questo progetto di legge variazioni d'importanza, così pregherei che fosse rinviato alla stessa Commissione che già se n'era occupata, e la quale non avrà difficoltà, ne son certo, a riferirne domani, onde nella tornata stessa possa esser votato dalla Camera, come cosa molto urgente.

Questa sollecita votazione è importante in questo senso, che questo progetto di legge deve attuarsi al 1° gennaio 1865.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, e non essendovi osservazioni, sarà trasmesso alla stessa Commissione che già se ne è occupata, con preghiera di riferirne nella tornata di domani.

La seduta è levata alle ore 6.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci del 1865; e interpellanze del deputato Bixio sopra le economie che il Ministero intende introdurre sui bilanci della guerra e della marina;

2° Seguito della discussione del progetto di legge concernente le pensioni militari dell'esercito di terra;

3° Svolgimento della proposta di legge presentata dal deputato Cadolini per prorogare l'esenzione dal pagamento della tassa di registro a favore dell'affrancazione di enfiteusi, canoni e livelli;

4° Interpellanza del deputato Bellazzi al ministro dell'interno intorno ai detenuti nelle carceri civili del Castello di Milano

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Congedo. — Interpellanza del deputato Malenchini intorno alle merci di transito nelle città franche, e dichiarazioni del ministro per le finanze, Sella. — Istanza del deputato Cadolini circa la proroga della legge relativa all'esenzione dalla tassa di registro — Spiegazioni del ministro e sua presentazione di un progetto di legge apposito. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla tabella delle pensioni militari — Modificazioni della Commissione agli articoli 7 e 8 — Emendamento del deputato Salaris, oppugnato dal ministro per la guerra Petitti e dal deputato Farini Domenico, e ritirato — Approvazione di tutti gli articoli con aggiunta al 15°. — Relazione e discussione sul progetto di legge, modificato dal Senato, per ritenute sopra gli stipendi e le pensioni — Approvazione dei primi 7 articoli — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 8, ritirato. — Presentazione di due schemi di legge: estensione all'isola di Capraia della privativa di sali e tabacchi; convalidazione di un decreto circa il deposito di sali in alcuni luoghi della Sicilia. — Sospensione della seduta. — Nuova votazione pei commissari della Cassa ecclesiastica. — Relazione sul disegno di legge per il riordinamento delle ferrovie italiane. — Discussione del disegno di legge per l'esercizio del bilancio del 1865 nel primo trimestre — Interpellanza del deputato Bixio intorno alle economie sui bilanci della guerra e della marina — Risposte del presidente del Consiglio, Lamarmora, e del ministro per la guerra — Incidente sull'ordine della discussione — Considerazioni politiche e voto motivato del deputato La Porta — Opposizioni e dichiarazioni del ministro per le finanze — Spiegazioni e dichiarazioni dei deputati Bixio, La Porta e Minghetti — Chiusura della discussione — Il deputato La Porta ritira la sua proposta. — Comunicazione del ministro per gli affari esteri, La Marmora, di una convenzione consolare col Perù. — Seduta della sera — Articolo 1° — Considerazioni politiche dei deputati Mellana, Sinco e Finzi — Istanze del deputato Ricci G. — Nuove risposte del presidente del Consiglio, e del ministro per la guerra — Replica del deputato Brofferio al deputato Finzi — Spiegazioni del deputato Bixio — Votazione, ed approvazione di questo disegno di legge e di quelli sulle pensioni militari, e sulle aspettative e disponibilità degl'impiegati. — Aggiornamento.*

La seduta è aperta alle ore 10 1/2 antimeridiane.

GIGLIUCCI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

10202. Il sindaco, a nome del Consiglio comunale di Messina, ricorre alla Camera perchè nel sopprimere le corporazioni religiose provveda onde una parte del prodotto dei beni appartenenti alle medesime sia devoluta esclusivamente alle provincie e comuni della Sicilia, in ragione delle condizioni locali, per essere investita in istituti di pubblico interesse.

10203. Undici consiglieri comunali di Melfi chia-

mano l'attenzione del Parlamento sopra alcuni fatti che, a parer loro, pongono quel sindaco nella condizione di non poter rimanere in carica senza ferire la dignità del municipio.

10204. Le Camere di disciplina dei procuratori di Pistoia e di Volterra fanno adesione alla petizione sporta da quella degli avvocati toscani perchè sia conservata la Corte di cassazione di Firenze.

10205. Sessanta abitanti del comune di Marzi in provincia di Cosenza ricorrono contro la progettata soppressione dei conventi.

10206. Molti emigrati delle provincie italiane sog-